



**Regione dell'Umbria - Provincia di Perugia
Comune di Gualdo Cattaneo**

**Variante generale P.R.G. Parte Strutturale
ai sensi della L.R. 1/2015**

Attuazione art. 26 L.R. 13/2009 e art. 77 L.R. 12/2013
convenzione stipulata con la Provincia di Perugia
(D.G.P. N. 24/2011 e D.G.P. N. 46/2012)

Oggetto: Norme Tecniche di Attuazione - Elaborato n. B

Gruppo di lavoro:

Area Urbanistica, Edilizia e S.E. - Comune di Gualdo Cattaneo

Responsabile:

Arch. Leonardo Fabbretti

Collaboratori:

Geom. Mirco Azzarelli
Geom. Marco Leandri
P.A. Stefano Pinchi

Redazione e Consulenza Generale dell'Ufficio Tecnico:

Arch. Maria Rosaria Vitiello
OSA Studio Associato

Supporto cartografico:

Dott. Agr. Carlo Sportolaro

Data: febbraio 2024 – Elaborato conforme alla D.D.R. n. 439 del 16/01/2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME GENERALI

- ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 2 – FINALITA' ED EFFICACIA DELLE NORME
- ART. 3 – ELABORATI COSTITUTIVI
- ART. 4 – CONTENUTI PRESCRITTIVI
- ART. 5 – ATTUAZIONE DEI CONTENUTI

CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI

- ART. 6 – DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI

CAPO III – PARAMENTRI URBANISTICI ED ECOLOGICI

- ART. 7 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI
- ART. 8 – INDICI URBANISTICI
- ART. 9 – GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE
- ART. 10 – PARAMETRI ECOLOGICI

CAPO IV – CRITERI PEREQUATIVI

- ART. 11 - CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA. COMPENSAZIONE E PREMIALITA'

TITOLO II - TERRITORIO AGRICOLO

CAPO I — DISCIPLINA DELLO SPAZIO RURALE

- ART. 12 – DEFINIZIONE
- ART. 13 – NORMA GENERALE
- ART. 14 - DISCIPLINA DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO
(Art. 20 L.R. 27/2000)
- ART. 15 – DISCIPLINA DELLE AREE BOSCADE
- ART. 16 - OLIVETI
- ART. 17 – ATTIVITA' ESTRATTIVE
- ART. 18 – DISCIPLINA PER INVASI E LAGHETTI ARTIFICIALI
- ART. 19 – DISCIPLINA DELLE MODIFICAZIONI DEL SUOLO
- ART. 20 – RECINZIONI NELLE ZONE AGRICOLE
- ART. 21 – ZONE AGRICOLE UTILIZZABILI PER I NUOVI INSEDIAMENTI ZAUNI
ex art. 21 comma 2 lettera g) L.R. 1/2015

TITOLO III - BENI DI INTERESSE STORICO - ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - AMBITI DI TUTELA E DI VINCOLO

CAPO I – INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA EDIFICI SPARSI

- ART. 22 – INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI BENI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO SPARSI NEL TERRITORIO

CAPO II - CRINALI, CONI VISUALI E U.D.P.

- ART. 23 – DISCIPLINA PER LA SALVAGUARDIA DEI CRINALI E DEI CONI VISUALI
- ART. 24 – VIABILITA' STORICA MINORE
- ART. 25 – AREE AD ALTA ESPOSIZIONE PANORAMICA
- ART. 26 – DISCIPLINA GENERALE DELLE UNITA' DI PAESAGGIO

CAPO III - RERU

ART. 27 — DISCIPLINA DELLA RETE ECOLOGICA

CAPO IV – AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE

ART. 28 – AREE URBANE CONSOLIDATE - Classe 1 art. 36 del P.T.C.P.

ART. 29 – AMBITI DELLE RISORSE NATURALISTICO AMBIENTALI FAUNISTICHE –
Classe 2 e Classe 3 art. 36 del P.T.C.P.

ART. 30 – AREE AD ELEVATA DIVERSITA' FORISTICO-VEGETAZIONALE – Sottoclasse 4a
art. 36 del P.T.C.P.

ART. 31 – SITI NATURA 2000 – Sottoclasse 4b art. 36 del P.T.C.P.)

ART. 32 – AREE FAUNISTICHE – ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

ART. 33 – AREA DI PARTICOLARE INTERESSE GEOLOGICO

ART. 34 – VINCOLO IDROGEOLOGICO

CAPO V – AMBITI

ART. 35 – AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - D. Lgs. 42/2004 art. 136, c. 1 lett.
c) e d)

ART. 36 – DISCIPLINA DELLE AREE BOSCADE - D. Lgs. 42/2004 art. 142, c. 1 lett. g)

ART. 37 – AMBITI FLUVIALI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA – D. Lgs.
42/2004 art. 142, c. 1 lett. c)

ART. 38 – AREE INTERESSATE DA STRUTTURE ARCHEOLOGICHE O MATERIALI
ANTICHI

ART. 39 – DISCIPLINA DEGLI AMBITI DEGLI USI CIVICI

TITOLO IV - SITUAZIONI INSEDIATIVE

CAPO I - AMBITI URBANI

ART. 40 – ARTICOLAZIONE DELLE SITUAZIONI INSEDIATIVE

ART. 41 – INSEDIAMENTI ESISTENTI CON VALORE STORICO – CULTURALE ex art. 21
comma 1 lettera d) L.R. 1/2015

ART. 42 – INSEDIAMENTI ESISTENTI CHE NON RIVESTONO VALORE STORICO –
CULTURALE ex art. 21 comma 1 lettera e) L.R. 1/2015

TITOLO V - INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

CAPO I – VIABILITA' E MOBILITA'

ART. 43 – ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA VIARIO CARRABILE

ART. 44 – RETE DI MOBILITA' ECOLOGICA REGIONALE

ART. 45 – INDIRIZZI NORMATIVI PER LA RETE DISTRIBUZIONE CARBURANTI

CAPO II – DOTAZIONE IMPIANTISTICA E INFRASTRUTTURALE

ART. 46 – DOTAZIONE IMPIANTISTICA

ART. 47 – ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO CIMITERIALE

ART. 48 – ZONE PER INSEDIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE - DISPOSIZIONI
GENERALI

ART. 49 – STRUTTURA URBANA MINIMA

CAPO III – INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ELETTROMAGNETICO, ACUSTICO E LUMINOSO

ART. 50 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ART. 51 – INQUINAMENTO ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE

- ART. 52 – DISCIPLINA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
ART. 53 – SISTEMA ARIA (INQUINAMENTO ELETTOMAGNETICO) – DISCIPLINA
DELLE AREE SENSIBILI
ART. 54 – DISCIPLINA DELLE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI
ART. 55 – INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO

TITOLO VI - AMBITI A PERICOLOSITÀ' GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA

CAPO I – PERICOLOSITA' GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA

- ART. 56 – AREE A PERICOLOSITA' GEOLOGICA, GEOLMORFOLOGICA ED IDRAULICA

TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 57 – DESTINAZIONI IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DI PIANO
ART. 58 – EFFICACIA PREVALENTE DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE
IDRAULICO E GEOLOGICO
ART. 59 – MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PRG
ART. 60 – PERMESSI DI COSTRUIRE PRECEDENTI ALL'ADOZIONE DEL PRG

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Gualdo Cattaneo è conforme alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale 21 Gennaio 2015, n. 1 "Testo Unico Governo del territorio e materie correlate", e successive modificazioni e integrazioni, vigente al momento della redazione dello stesso ed alle "Norme regolamentari attuative" Regolamento Regionale n.2 del 15 febbraio 2015.

ART. 2 - FINALITA' ED EFFICACIA DELLE NORME

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, unitamente agli elaborati grafici della Parte Strutturale del PRG, regolano la tutela e la valorizzazione del territorio, le trasformazioni urbanistiche, la realizzazione di servizi ed infrastrutture, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.
2. Esse hanno efficacia prevalente su altri regolamenti comunali in materia urbanistica ed edilizia; sono comunque soggette ad eventuali modificazioni derivanti dall'emanazione di normativa sovraordinate di immediata applicazione.
3. Gli allegati alle NTA hanno valore indicativo ed ermeneutico nei casi di eventuale necessaria interpretazione delle norme.

ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI

1. La Sezione Strutturale del PRG si compone dei seguenti elaborati:
 - A. Relazioni e Norme:
 - ✓ Elaborato A - Relazione Illustrativa
 - ✓ Elaborato A1 -Relazione Integrativa (con dimensionamento)
 - ✓ Elaborato B - Norme Tecniche di Attuazione
 - ✓ Elaborato B1 - Allegati alle N.T.A.
 - ✓ Elaborato C - Censimento Beni di Valore
 - ✓ Elaborato D - Relazione agronomica
 - ✓ Elaborato E – Certificazione Aree boscate
 - ✓ Elaborato F – Relazione Geologica
 - ✓ Elaborato F1 – Allegati alla Relazione Geologica

- ✓ Elaborato G - Relazione Idrologica e Idraulica
- ✓ Elaborato H - Relazione aree soggette a rischi inondazione per collasso sbarramenti di ritenuta di invasi artificiali presenti nel territorio
- B. Elaborati Grafici in scala 1.10.000 suddivisi in quadrante nord (A) e quadrante sud (B)
 - ✓ Elaborato 1A e 1B - Zoning di piano
 - ✓ Elaborato 2A e 2B - Uso del suolo
 - ✓ Elaborato 3A e 3B - Rete ecologica Regione Umbria
 - ✓ Elaborato 4A e 4B - Struttura Urbana Minima (SUM) e Piano Comunale Servizi (PCS)
 - ✓ Elaborato 5A e 5B - Sistemi paesaggistici
 - ✓ Elaborato 6A e 6B - Sistema dei vincoli paesaggistici
 - ✓ Elaborato 7A e 7B - Sistema dei vincoli ambientali
 - ✓ Elaborato 8A e 8B - Carta geologica
 - ✓ Elaborato 9A e 9B - Carta geomorfologica
 - ✓ Elaborato 10A e 10B - Carta inventario movimenti franosi
 - ✓ Elaborato 11A e 11B - Carta predisposizione al dissesto
 - ✓ Elaborato 12A e 12B - Carta vulnerabilità degli acquiferi
 - ✓ Elaborato 13A e 13B - Carta pericolosità idraulica
 - ✓ Elaborato 14A e 14B - Carta bacini idrografici
 - ✓ Elaborato 15A e 15B - Carta zoning geologico tecnico
 - ✓ Elaborato 16A e 16B - Carta pericolosità sismica
 - ✓ Elaborato 17A e 17B - Scostamenti aree boscate

2. L'eventuale integrazione nel tempo di elaborati di tipo conoscitivo e ricognitivo non costituisce variante al PRG Strutturale.

ART. 4 - CONTENUTI PRESCRITTIVI

1. Il PRG Parte Strutturale interessa l'intero territorio comunale ed individua quanto previsto all'art. 21 della LR 1/2015.
2. Ferma restando l'efficacia a tempo indeterminato del PRG, i contenuti e le previsioni del PRG parte strutturale sono commisurati ad un periodo decennale.
3. Nella formazione della parte operativa del PRG dovranno essere rispettati i contenuti normativi e cartografici stabiliti dal PRG parte strutturale. Qualora i contenuti del PRG parte

operativa siano difformi dal PRG parte strutturale quest' ultimo prevale.

ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI

1. L'attuazione delle previsioni del PRG avviene mediante gli strumenti, diretti e indiretti, definiti dalla legislazione regionale e nazionale vigente.
2. I contenuti e gli indirizzi del PRGS si attuano anche mediante Piani di settore per specifiche materie oggetto di approfondimenti particolari (Piano del verde e della forestazione urbana, Piano del traffico, ecc.).

CAPO II - DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI

ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI

1. Le dotazioni territoriali e funzionali, ai sensi del Regolamento Regionale 2/2015, vengono dimensionate nel PRG parte strutturale ed individuate nel PRG parte operativa, secondo una popolazione di circa 7.500 abitanti calcolata sulla base del rapporto tra il volume residenziale esistente e la popolazione attuale risultato pari a 60 mq/ab che rispecchia il modello abitativo del luogo.
2. Esse vengono quantificate come segue:

Dotazioni territoriali e funzionali al servizio di insediamenti residenziali

TIPI		ART.85 R.R. 2/2015	
		Dotazioni minime previste (mq/ab)	Dotazioni richieste (mq/ab)
A	Istruzione – scuola materna e dell'obbligo	4	4
B	Attrezzature di interesse comune	4	4
C	Spazi pubblici attrezzati a verde per il gioco e lo sport e urbanizzazione primaria	5	5
D	Parcheggi e spazi per la raccolta differenziata e per le fermate del trasporto pubblico locale	5	5
Totale		18	18

Dotazioni territoriali e funzionali di Interesse comunale e sovracomunale

TIPI			<i>ART.84 R.R. 2/2015</i>
		Dotazioni previste (mq/ab)	Dotazioni richieste (mq/ab)
A	Attrezzature per la salute e l'assistenza	25 (Come esplicitato in Relazione illustrativa e relativamente ai Bacini di utenza elaborato 4 del PRG PS)	35
B	Verde pubblico in parchi urbani e territoriali		
C	Attrezzature per lo sport e le attività culturali		
D	Grandi infrastrutture per il parcheggio		
E	Infrastrutture tecnologiche		
F	Istruzione superiore		
G	Infrastrutture di protezione civile		
H	Aree finalizzate a tutelare e riqualificare il patrimonio storico-ambientale		
Totale		25	35

3. Le dotazioni territoriali sono quantificate per ogni Bacino di Utenza (Cfr. Elaborato 4A e 4B). Il PRGO dovrà localizzare in termini fondiari dette dotazioni.

CAPO III - PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI

ART. 7- APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI

3. Il P.R.G. esplicita la propria disciplina attraverso parametri urbanistici, edilizi ed ecologici, definiti dal Regolamento Comunale per l'attività edilizia e dalle relative norme vigenti in materia (LR 1/2015 e RR 2/2015).

ART. 8 - INDICI URBANISTICI

1. Ai fini della definizione degli indici urbanistici si fa riferimento al Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2 " (Norme regolamentari della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate))".

ART. 9 - GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE

1. Ai fini della definizione delle grandezze urbanistiche ed edilizie si fa riferimento al Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2 " (Norme regolamentari della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate))".

ART. 10 – PARAMETRI ECOLOGICI

1. Ai fini della definizione dei parametri ecologici si fa riferimento al Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2 " (Norme regolamentari della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate))".

CAPO IV- CRITERI PEREQUATIVI

ART. 11 - CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA. COMPENSAZIONI E PREMIALITA'

1. Tutte le zone insediabili in cui si articola il PRG sono idonee a generare quantità edificatorie per perequazione, premialità e compensazione, in linea con i principi e nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 1/2015, Titolo II, Capo V. L'attuazione avviene secondo le modalità dettagliate nel PRG Parte operativa in base al disposto dall'art. 40 c. 2 L.R. 1/2015
2. Sono quantità edificatorie derivanti da compensazione quelle previste dal comma 2 dell'art. 39 della L.R. 1/2015.
3. Le Quantità edificatorie di un'area possono essere oggetto di trasferimento in altra area, qualora l'Amministrazione intenda acquisire la prima come dotazione territoriale. Alle aree che ricevono le Quantità edificatorie trasferite, il PRGS riconosce una possibilità edificatoria composta anche da componenti di carattere premiale, perseguendo gli obiettivi di cui al comma 2 art. 38 L.R. 1/2015 per un massimo del 30% rispetto all'indice territoriale già assegnato.
4. Per assicurare il principio di equità tra i titolari della proprietà e di collaborazione con la Pubblica Amministrazione in attuazione delle scelte di pianificazione, il PRGS riconosce la possibilità della cessione al Comune senza condizioni, oneri o indennizzi della parte dell'area del comparto, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione in genere, aree per favorire l'edilizia residenziale sociale. Tale cessione è perequata consentendo che l'equivalente SUC realizzabile in applicazione dell'IUT, venga trasferita nella restante parte dell'area.
5. Le quantità edificatorie attribuite attraverso l'applicazione degli strumenti di cui sopra sono iscritte nel "Registro delle quantità edificatorie" per quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2015. I valori delle compensazioni e delle premialità vengono definiti sulla base di perizie tecnico - estimative e sono deliberate dal Comune nel rispetto di quanto disposto dall'art. 46 L.R. 1/2015.
6. Le premialità e le compensazioni conseguenti all'applicazione del presente Capo, in termini di aree e di quantità edificatorie, possono incrementare le previsioni del PRG di non oltre il trenta per cento di quanto consentito dall'art. 95 c. 3 L.R. 1/2015.

TITOLO II - TERRITORIO AGRICOLO

CAPO I - DISCIPLINA DELLO SPAZIO RURALE

ART. 12- DEFINIZIONE

1. Lo spazio rurale è la parte di territorio caratterizzata da insediamenti sparsi, ove viene svolta principalmente l'attività agro-silvo-pastorale e che è esterna agli ambiti urbani così come sono state delimitati nell'elaborato 1A e 1B - "Zoning di piano".
2. Con riferimento all'elaborato 1A e 1B - "Zoning di piano" e all'elaborato 2A e 2B - "Uso del suolo", lo spazio rurale, in funzione delle proprie caratteristiche, è suddiviso nelle seguenti aree:
 - Aree agricole;
 - Aree di particolare interesse agricolo;
 - Aree boscate;
 - Oliveti;
 - Zone agricole utilizzabili per i nuovi insediamenti ex art. 21 comma 2 lettera g) LR 1/2015.

ART. 13 - NORMA GENERALE

1. All'interno delle aree delimitate come spazio rurale, si applica quanto disposto al presente Titolo, nel rispetto e fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.R. 1/2015, assunta come prevalente.
2. Tutti gli interventi ammessi nello spazio rurale sono assoggettati alla disciplina delle Unità di Paesaggio di cui al successivo art. 26, e di cui all'Allegato 4 dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA" nonché alla disciplina per la salvaguardia dei crinali di cui al successivo art.23.
3. All'interno dello spazio rurale il PRG parte strutturale individua nell'elaborato 1A e 1B - "Zoning di piano" i centri per servizi turistici (Cst) e i centri per servizi pubblici (Csp).
 - * I centri per servizi turistici comprendono gli edifici all'interno dei quali si svolgono le attività extralberghiere e agrituristiche. Per ognuno di essi è stata redatta una scheda nella quale è definita la superficie esistente e la Sue in ampliamento rispetto a quella esistente.
 - * I centri per servizi pubblici comprendono le aree all'interno delle quali sono ubicati gli impianti del sistema depurativo in esercizio nel territorio comunale.

ART. 14 - DISCIPLINA DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO (Art. 20 L.R. 27/2000)

1. Le aree di particolare interesse agricolo sono quelle nelle quali gli interventi consentiti debbono essere principalmente finalizzati alla valorizzazione ed all'incremento delle produzioni agricole. La delimitazione fondiaria di tali aree è definita nell'elaborato 1A e 1B - "Zoning di piano"
2. In dette aree sono consentiti gli interventi di cui al Titolo IV Capo I Sezione III della LR 1/2015. ed art. 13 delle presenti norme, nonché gli interventi previsti dalla LR 2/2000.

ART.15- DISCIPLINA DELLE AREE BOScate

1. Queste aree fanno parte dello Spazio Rurale. In esse è consentito quanto previsto dalla LR 1/2015. Sono aree sottoposte a specifico vincolo ex art. 142 del Dlgs 42/2004 e sono quindi disciplinate in maniera più dettagliata all'art. 36 di queste NTA.

ART.16 – OLIVETI

1. Il PRG, in accordo con la LR 1/2015, considera gli oliveti un elemento identitario del paesaggio umbro.
2. Negli oliveti esistenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 della LR 1/2015.

ART.17 – ATTIVITA' ESTRATTIVE

1. Le attività di coltivazione di cava si esercitano nel rispetto di quanto disposto con la L.R. 2/2000 e ss. mm. e ii. e relativo R.R. 3/2005 e ss. m. e ii., nonché di quanto previsto dal P.R.A.E
2. Nell'elaborato 1A e 1B - "Zoning di piano" sono individuate le aree di cava esistenti e/o autorizzate.
3. Per le aree di cava esistenti sono fatte salve le disposizioni dell'art. 5 co. 3 della LR 2/2000.

ART.18 - DISCIPLINA PER INVASI E LAGHETTI ARTIFICIALI

1. Laghetti e invasi, contenuti da argini o scavati sotto il piano di campagna, possono essere realizzati se finalizzati all'accumulo, all'irrigazione, all'antincendio e alla pesca sportiva, in conformità con la legislazione vigente. Nelle aree boscate la realizzazione di tali opere è consentita ai soli fini antincendio.
2. Le opere finalizzate all'accumulo di acque superficiali e piovane o per l'utilizzo di acque sotterranee, per l'irrigazione e/o per le altre attività connesse a quelle dell'impresa agricola, sono ammesse allorquando costituiscono un elemento fondamentale per incrementare la produttività complessiva aziendale.

3. La modificazione del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiori a 1.000.000 mc è disciplinata dal D.P.R. 1 Novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, ma è comunque subordinata a permesso di costruire.
4. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con volumi di invaso superiore a 100.000 mc e fino a 1.000.000 di mc e con altezze superiori ai 10 m e inferiori a 15 m è disciplinata dal D.P.R. 1 Novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, ma è comunque subordinata a permesso di costruire.
5. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con volumi di invaso inferiore a 100.000 mc e con altezze inferiori a 10 m è disciplinata dalla L.R. 28 Novembre 1989 n. 40 e successive modifiche e integrazioni.
6. Qualora l'opera sia finalizzata all'utilizzo di acque sotterranee il volume complessivo di scavo non può superare quello rapportato alle esigenze del singolo turno di irrigazione, da calcolare a cura del proponente, in funzione delle capacità di ricarica della falda idrica intercettata e dimostrando altresì, con perizia giurata, che non è possibile il ricorso all'uso di acque da pozzi o superficiali e che l'utilizzo di tali acque sotterranee rientra in un intervento di esclusivo miglioramento fondiario motivato secondo la circolare di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 27 Febbraio 1996 n. 1278. L'utilizzo della risorsa idrica intercettata è subordinato all'ottenimento della concessione di cui al R.D. 1775/1933.
7. La modificazione del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiore a 1 milione di mc e con altezza superiore ai 15 m, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 Novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, a qualsiasi uso destinati, è assoggettata a permesso di costruire sulla base della presentazione di un progetto corredato di PA redatto secondo le normative nazionali vigenti e secondo le disposizioni del competente Ufficio Ministeriale. Il progetto deve indicare la profondità massima di scavo, comunque non superiore a 2 m dal piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di 3 m dal livello massimo della falda acquifera. Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione della concessione di derivazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni.
8. Le opere devono essere realizzate provvedendo ad adottare accorgimenti che possano rendere l'intervento compatibile con la condizione paesaggistico-ambientale circostante. E' vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola. Il materiale di risulta deve essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari. Il progetto deve precisare la quantificazione e la destinazione dei terreni scavati e le relative opere di recinzione che consentano il passaggio della selvaggina.
9. Nel caso di utilizzo degli invasi per la pesca sportiva regolarmente autorizzati dagli organi competenti, è consentita la realizzazione di strutture di supporto a detta attività, realizzate in legno, in assenza di manufatti esistenti da recuperare. Entro un anno dalla cessazione dell'attività di pesca sportiva le strutture di supporto devono essere rimosse a cura e

spese del titolare della proprietà. Qualora il titolare della proprietà non provveda, interverrà il Comune con rivalsa delle spese sullo stesso.

10. Il progetto per la realizzazione di invasi, laghetti artificiali e vasche di accumulo, deve essere corredato di uno studio idraulico che evidenzia la necessità di un'area di protezione entro cui le acque degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono defluire senza creare rischi alle persone e agli edifici. Tale area, sia per grandezza che per forma deve essere definita dallo studio idraulico redatto sulla base delle caratteristiche orografiche della zona, della forma geometrica e dalla capacità degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo nonché dalla presenza di insediamenti o edifici ad uso abitativo. All'interno di tale area sono vietati interventi di NC e qualora vi siano insediamenti o edifici ad uso abitativo esistenti per i quali non può essere trovata soluzione alla sicurezza è vietata la realizzazione degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo. Pertanto, qualora fossero presenti, nel territorio comunale, invasi, laghetti artificiali o vasche di accumulo non autorizzati dagli Enti competenti, sarà necessario rimuoverli.
11. I titolari della proprietà degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo, esistenti alla data di approvazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, devono, entro due anni da tale data, redigere lo studio idraulico di cui sopra e definire l'eventuale area di protezione, nonché le necessarie opere idrauliche al fine di garantire la sicurezza alle persone, agli edifici limitrofi, alle infrastrutture pubbliche e private, e al territorio.
12. Il PRG Parte Strutturale nell'elaborato 13A e 13B "Carta pericolosità idraulica" individua, sulla base degli studi ed indagini svolte, le "aree a rischio di esondazione per rischio derivante da invasi" per le vasche di accumulo, i laghetti ed invasi artificiali, posti a monte di nuclei abitati e/o edifici comunque esistenti. Data la ragione di rischio presente e potenziale, i titolari della proprietà degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo, individuati nel PRG Parte Strutturale, entro sei mesi dall'approvazione del PRG Parte Strutturale, devono redigere ed inviare al Comune di Gualdo Cattaneo, uno studio idraulico a firma di un tecnico abilitato, che individui un'area di protezione entro cui le acque degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono defluire senza creare rischi alle persone e agli edifici. Tale area, sia per grandezza che per forma deve essere definita dallo studio idraulico redatto sulla base delle caratteristiche orografiche della zona, della forma geometrica e dalla capacità degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo nonché dalla presenza di insediamenti o edifici ad uso abitativo. Lo studio dovrà altresì prevedere le necessarie opere idrauliche al fine di garantire la sicurezza alle persone, agli edifici limitrofi, alle infrastrutture pubbliche e private, e al territorio. Le opere idrauliche per la messa in sicurezza e la gestione del laghetto o invaso artificiale, individuate dallo studio idraulico, dovranno essere eseguite entro un anno dall'approvazione del progetto. Nelle more della predisposizione dello studio idraulico, all'interno delle "aree a rischio di esondazione per rischio derivante da invasi" è vietata ogni forma di edificazione o di intervento sugli edifici esistenti. Trascorsi i sei mesi dall'approvazione del PRG Parte Strutturale, senza che lo studio idraulico sia stato redatto, il Comune provvede con diffida al proprietario di effettuare lo svuotamento dell'invaso e di mantenerlo privo di acqua. In caso d'inerzia del proprietario nei termini fissati dalla diffida,

provvedere direttamente il Comune a spese del proprietario dell'invaso.

13. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale è disciplinata dalla legge regionale 28 Novembre 1989, n.40 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge 21 Ottobre 1994, n. 584 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 Novembre 1959, n. 1363.

ART. 19 - DISCIPLINA DELLE MODIFICAZIONI DEL SUOLO

1. Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione di specifici interventi e potranno essere realizzate con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dalla relativa normativa di settore. Per la gestione dei materiali da scavo si fa riferimento alle vigenti norme nazionali
2. Non rientrano tra gli interventi suddetti le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate alle attività agricole con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori del fondo interessato dagli interventi o dei terreni dell'impresa agricola, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale.
3. Qualora l'area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 o nell'ambito di strutture censite ex art. 89 comma 4 LR 1/2015 gli interventi che comportano modificazioni del suolo dovranno essere attuati salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante.
4. E' prescritto il rispetto dei contenuti di cui alle D.G.R. 1887/97 e 966/2015.

ART. 20 – RECINZIONINELLE ZONE AGRICOLE

1. Le recinzioni nelle zone agricole, nel rispetto delle disposizioni relative alle Unità di Paesaggio, devono essere realizzate nel rispetto dell'ambiente e delle seguenti caratteristiche:
 - pali in legno (verticali, orizzontali o incrociati) e rete metallica a maglie larghe o fili metallici, di altezza non superiore a m. 1,50;
 - siepi di arbusti e piante di specie autoctone, di cui all'allegato 5 delle presenti Norme Tecniche.

Per esigenze di conduzione del fondo agricolo, le recinzioni potranno derogare da quanto detto sopra, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio.
2. I cancelli relativi le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici con destinazione residenziale o turistico - ricettiva possono essere realizzati con altezza massima di m 2,20 e larghezza massima di 5,00 m. Possono essere sostenuti da colonne e o muretti in muratura di pietra o realizzati con materiali pieni intonacati e tinteggiati.

3. Le opere di recinzione di ogni tipo nel caso in cui fronteggino strade pubbliche o di uso pubblico poste all'esterno dei centri abitati, debbono essere arretrate almeno m. 5,00 dal ciglio stradale, fatte salve eventuali maggiori distanze stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da normativa nazionali e regionali. Dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 285/92 "Codice della Strada" e ss. mm. e ii. e art. 26 del relativo Regolamento di Attuazione (DPR 495/92 e ss. mm. e ii.).
4. Qualora l'area sia sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 136 lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004, le recinzioni dovranno attuarsi nel rispetto del contenuto del decreto di vincolo e salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità costituiscono una lettura del paesaggio connesso all'uso agricolo del territorio, nonché nel rispetto dei contenuti di cui alla D.G.R. 1887/97.
5. Qualora gli interventi di recinzione ricadano all'interno delle zone della rete ecologica va applicato il disposto di cui al successivo art. 27.

ART. 21 – ZONE AGRICOLE UTILIZZABILI PER I NUOVI INSEDIAMENTI ZAUNI ex art. 21 comma 2 lettera g) LR 1/2015

1. Le Zone Agricole Utilizzabili per Nuovi Insediamenti sono deputate ad accogliere la localizzazione di nuovi possibili insediamenti. Sono individuate in continuità con l'insediamento esistente.
2. Le ZAUNI possono avere destinazione prevalentemente residenziale, prevalentemente produttiva e prevalentemente ad attrezzature e servizi. È vietata la destinazione prevalentemente residenziale entro le fasce di rispetto degli allevamenti come definite nell'elaborato 1A e 1B - "Zoning di piano".
3. Il PRGO potrà prevedere la relativa disciplina urbanistica nel rispetto comunque dell'indice di utilizzazione territoriale compreso tra 0,15 e 0,50 mq/mq e nel rispetto del dimensionamento del PRGS.
4. L'altezza massima degli edifici è fissata a:

7,50 m. per le destinazioni prevalentemente residenziali

9,50 m per le destinazioni prevalentemente produttive

6,50 m per le destinazioni prevalentemente ad attrezzature e servizi
5. Il PRGO dovrà ulteriormente dettagliare la disciplina urbanistica dell'edificazione.

TITOLO III - BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - AMBITI DI TUTELA E DI VINCOLO

CAPO I - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA EDIFICI SPARSI

ART. 22 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI BENI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO SPARSI NEL TERRITORIO

1. Il PRGS individua gli Edifici sparsi di interesse storico, architettonico, culturale ai sensi dell'art. 89, comma 4, LR 1/2015 e dell'art. 96 della LR 1/2015 nell'elaborato 6A e 6B. Sistema dei vincoli paesaggistici” e nell'elaborato n. C “Censimento Beni di Valore”
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente, in armonia con la DGR 420/2007 aggiornata con D.G.R. 852 del 2015, sono individuati con apposita schedatura gli edifici oggetto di censimento, distinti nel modo seguente:
 - Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Integra (ETPI)
 - Edilizia ordinaria Tradizionale Prevalentemente Alterata (ETPA)
 - Edilizia ordinaria recente, Totalmente Alterata (ET/A)
 - Edilizia Speciale monumentale Atipica
 - Edilizia storico produttiva
3. Per gli edifici di cui ai commi precedenti valgono le categorie di intervento, le destinazioni d'uso, le prescrizioni e gli indirizzi previsti nella D.G.R. 420/2007 aggiornata con D.G.R. 852 del 2015. Le prescrizioni specifiche di ogni singola scheda prevalgono sulle prescrizioni generali.
4. Per gli edifici per i quali è consentita la demolizione e ricostruzione, in caso di inadeguatezza del sito a livello geologico, è possibile intervenire con opere di ristrutturazione edilizia come disciplinate dall'art. 7 comma 1 lett. d) della L.R. 1/2015 come integrato dal RR n. 2/2015. La possibilità di spostare l'area di sedime potrà essere concessa solo su asseverata e dimostrata inadeguatezza del sito a livello geologico a firma di professionista abilitato. L'asseverazione dovrà essere supportata da rilievi grafici e fotografici delle problematiche riscontrate e da idonei saggi geognostici e dalla dichiarazione esplicita che il sito non presenta idonei requisiti geologici e geotecnici anche nel rispetto della vigente normativa antisismica.
5. In caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, l'intervento dovrà prevedere che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.
6. Ai fini della corretta individuazione dei singoli interventi sui fabbricati in applicazione del presente Titolo, si definiscono:
 - gli edifici esistenti, quelli definiti dall'art. 22 del RR 2/2015
 - il singolo edificio, quello definito dall'art. 7 comma 1 lettera m) della LR 1/2015.
7. I beni con provvedimento esplicito e specifico di tutela ex D.Lgs. 42/2004 sono riportati nell'allegato 6 dell'elaborato B1 - “Allegati alle NTA”. Per tali beni sono consentiti soli gli interventi fino alla lettera c) dell'art. 7 comma 1 della LR 1/2015 (restauro e risanamento

conservativo).

CAPO II – CRINALI, CONI VISUALI E U.D.P.

Art. 23 - DISCIPLINA PER LA SALVAGUARDIA DEI CRINALI E DEI CONI VISUALI

1. La disciplina per la salvaguardia dei crinali ha per oggetto la regolamentazione degli interventi al fine di rendere le trasformazioni ammissibili compatibili e congruenti con l'assetto morfologico del territorio comunale.
2. Il PRG Parte strutturale, individua i crinali da assoggettare alla tutela nell'elaborato 5A e 5B "Sistemi paesaggistici", per i quali dovrà essere osservata una fascia di rispetto con ampiezza di 30 m per lato dall'asse del crinale.
3. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è preclusa ogni attività di modificazione del territorio e dell'ambiente ad esclusione dei tagli colturali dei boschi e dell'attività silvopastorale, è vietata la realizzazione di nuovi edifici, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di discariche e depositi, l'installazione di antenne, l'apposizione della cartellonistica pubblicitaria con superficie maggiore di 1,5 mq, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.
4. In dette fasce è consentita:
 - l'attività agricola silvo - pastorale;
 - la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;
 - l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;
 - la manutenzione delle sedi stradali;
 - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ex art. 7 comma 1 lettere a), b), c), d) della LR 1/2015, ivi compresi gli ampliamenti e i cambi d'uso previsti nello Spazio Rurale, fatte salve più restrittive norme relativi ai singoli Ambiti in cui è ricompresa la fascia di rispetto;
 - l'attuazione delle previsioni edificatorie già previste dallo strumento urbanistico vigente e riconfermate dal presente PRGS e quelle di nuova previsione.
5. L'elaborato 5A e 5B del PRG Parte strutturale "Sistemi paesaggistici" riporta i coni visuali oggetto di tutela. Sono inoltre individuati anche gli ambiti del comune interessati dai seguenti coni di interesse sovracomunale:
 - Ambiti interessati dal cono da decreto di vincolo n. 9, Perugia, D.M. 10.05.1957 – Giardino Carducci (conservazione) – PTCP
 - Ambiti interessati dal cono da documentazione fotografica n. 3 "Vista di Bevagna" (conservazione parziale) – PTCP

6. All'interno dei coni visuali e degli ambiti interessati da coni sovracomunali sono consentiti esclusivamente gli interventi che non alterino le caratteristiche peculiari del luogo, la sua immagine paesaggistica e la prospettiva panoramica. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio e di modifica dell'ambiente panoramico, con eccezione degli interventi ex art. 7 comma 1 lettere a), b), c), d) della LR 1/2015, sono subordinati alla redazione di un progetto che evidenzi gli elementi modificativi del sistema immagine e l'interazione degli stessi con la veduta oggetto di tutela. Vanno tutelati i segni a terra riferiti alla trama agricola delimitata da sentieri, filari, alberature.
7. All'interno dei coni visuali, così come individuati negli elaborati 5A e 5B del PRG Parte strutturale "Sistemi paesaggistici", qualsiasi intervento superiore alla manutenzione ordinaria dovrà essere oggetto di particolare valutazione della Commissione CQAP.
8. La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata - in sede autorizzatoria - anche con il rilascio di specifiche prescrizioni che potranno riguardare la localizzazione e il dimensionamento delle opere consentite, oltre al rilascio di specifiche prescrizioni concernenti la messa a dimora di essenze vegetali.
9. Al fine di valorizzare la componente paesaggistica dei crinali, i fabbricati residenziali esistenti e non facenti parte dei beni culturali sparsi censiti ai sensi dell'art. 89 LR 1/2015, possono essere assoggettati a quanto previsto dall'art. 105 della LR 1/2015. Per le stesse finalità, i fabbricati non residenziali esistenti e non facenti parte dei beni culturali sparsi censiti, possono essere delocalizzati sul limite esterno della fascia di rispetto dei crinali e godere del cambio d'uso a residenza.

ART. 24 - VIABILITÀ STORICA MINORE

1. Il PRG Parte strutturale riporta nell'elaborato n. 5A e 5B "Sistemi paesaggistici", le direttrici della viabilità storica minore per le quali vale l'indirizzo di generale tutela e conservazione del tracciato e degli elementi di equipaggiamento funzionale e di arredo di valenza storica e tradizionale; le opere di manutenzione ordinaria tenderanno a non modificare la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico del tracciato mantenendo i livelli di percettibilità originaria: di norma, è ammesso il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi di materiale, il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali con le stesse modalità e tecniche delle opere preesistenti, è ammessa altresì la depolverizzazione e l'impiego di bitumi a basso impatto, evitando le opere di asfaltatura.
2. Deve essere garantito il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive originali ovvero ripristinate le eventuali caratteristiche perdute ma comunque definite.
3. Il PRG potrà definire con specifica variante ex art. 32 LR 1/2015 l'esatta consistenza fondiaria del tracciato.

ART. 25 – AREE AD ALTA ESPOSIZIONE PANORAMICA

1. Nel PRGS sono riportate, nell'elaborato n. 5A e 5B "Sistemi paesaggistici", ai sensi dell'art. 29 c. 4 del P.T.C.P., le aree che, per la loro sensibilità hanno un peso particolare nella gestione paesaggistica e panoramica del territorio comunale, e le relative fasce di rispetto, ai fini dell'eventuale installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.
2. Nelle aree incompatibili l'installazione di impianti eolici è preclusa in quanto, per la loro elevata visibilità dal sistema viario principale non è compatibile con l'obiettivo strategico di tutela e valorizzazione dell'immagine dell'Umbria.

ART. 26 - DISCIPLINA GENERALE DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO

1. La disciplina generale delle Unità di Paesaggio ha per oggetto la regolamentazione degli interventi al fine di rendere le trasformazioni ammissibili compatibili e congruenti con l'assetto paesaggistico del territorio comunale. Le Unità di Paesaggio (U.d.P.) che caratterizzano il territorio comunale sono individuate nell'elaborato n. 5A e 5B "Sistemi paesaggistici", sulla base della struttura paesaggistica provinciale ed in accordo con i caratteri morfologici ed agro-forestali dei luoghi. Le norme per le U.d.P. sono graduate in relazione ai caratteri paesaggistici, secondo gli indirizzi fissati dalla Normativa del P.T.C.P. agli art. 32, 33 e 34, che prevedono norme di qualificazione del paesaggio in alta trasformazione, norme di controllo per il paesaggio in evoluzione e norme di valorizzazione per il paesaggio in conservazione. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, nella valutazione degli interventi si dovrà fare riferimento a quanto riportato nell'Allegato 4 dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA", che riporta la classificazione, l'articolazione e la disciplina di dettaglio per le singole Unità di Paesaggio.
2. La finalità della disciplina del Paesaggio è quella di favorire la conservazione, l'arricchimento armonico e la percezione dei segni e delle relazioni tra i segni che restituiscono i valori naturali ed antropici costitutivi del territorio e danno testimonianza del loro mutamento nella storia. Al fine di rendere compatibili gli interventi nelle diverse U.d.P. si assumono i seguenti criteri generali di valutazione, salvo quanto più dettagliatamente specificato nel richiamato Allegato 4 dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA".
3. Ogni intervento edificatorio e di pratica agricola nelle U.d.P. dovrà garantire la salvaguardia degli elementi caratterizzanti il paesaggio vegetale quando costituiscono elementi notevoli e sono composti da specie spontanee e naturalizzate non sottoposte a pratica colturale ordinaria: alberature rilevanti quali esemplari o coppie di cipressi o pini posti a segnale di luoghi significativi o disposti in filare semplice o doppio (viali), nonché le querce camporili poste a divisione dei campi o su ciglioni e terrazzamenti; sono tutelati gli elementi dell'arredo del territorio quali maestà, edicole votive, fontane rustiche, pozzi, portali d'ingresso ai fondi agricoli, etc. Sono altresì tutelate le conformazioni morfologiche tipiche quali ciglionamenti, terrazzamenti, rupi, calanche ecc. quando realizzano situazioni di rilievo paesaggistico.
4. La disposizione dei manufatti rurali nel territorio, la loro tipologia, la varietà e

l'articolazione delle suddivisioni del terreno coltivato, costituiscono elementi fondamentali di riconoscibilità del paesaggio rurale storico: ad essi si dovranno sempre correlare le proposte di tutela, valorizzazione e sviluppo. L'architettura tradizionale dei luoghi, le forme, le dimensioni, i materiali ed i colori, contribuiscono a determinare la qualità del paesaggio antropizzato, e per tale motivo dovranno ispirare qualsiasi azione di trasformazione. I nuovi manufatti edilizi dovranno essere compatibili con le caratteristiche storiche e paesaggistiche dei luoghi ed essere ubicati nell'area di pertinenza del centro aziendale, se esistente, o nel sito più opportuno ai fini del corretto rapporto con il paesaggio rurale circostante. Gli ampliamenti e/o nuovi insediamenti edilizi dovranno avvenire nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, architettoniche ed ambientali dei luoghi di intervento delle diverse U.d.P.; la tipologia degli edifici dell'edilizia sparsa di eventuale nuova edificazione avrà quale modello le tipiche costruzioni rurali: saranno pertanto da privilegiare forme in pianta regolare, con coperture a falde inclinate. Gli annessi rurali saranno preferibilmente collocati nelle adiacenze degli edifici principali in modo da realizzare nuclei aventi una composizione formale complessivamente coerente.

5. Le finalità di caratterizzazione e qualificazione degli edificati saranno perseguite anche attraverso le scelte di dettaglio, con la coerente adozione di materiali e tecnologie costruttive e più in particolare:
 - i progetti dovranno riguardare la sistemazione delle aree di pertinenza degli edificati, in accordo con le finalità fissate per le singole U.d.P;
 - sono preferiti quali materiali esterni in vista la pietra locale, i mattoni e gli intonaci a base di calce tinteggiati con colori sulla scala delle terre;
 - nelle pavimentazioni delle aree di pertinenza sono preferiti i selciati e gli acciottolati, le piastrelle in cotto e la ghiaia; non sono altresì consentite pavimentazioni in cemento non trattato opportunamente;
 - le recinzioni dovranno tendere ad una tipizzazione e ad una minore eterogeneità e dovranno essere realizzate secondo quanto previsto al precedente art. 20.
6. Gli interventi nelle aree agricole finalizzati allo sviluppo economico delle aziende agricole, agro-zootecniche e agro-silvicole dovranno perseguire la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dei luoghi. La sistemazione e la gestione dei terreni di collina o comunque dei terreni acclivi deve garantire una corretta gestione delle acque superficiali tale da limitare i fenomeni di erosione superficiale.
7. La realizzazione di impianti a rete, aerei o sotterranei, dovrà garantire la permeabilità e il collegamento tra le parti attraversate, in rapporto alle caratteristiche ambientali dei luoghi; le infrastrutture a rete devono prioritariamente insistere su "segni" già esistenti sul territorio (strade, canali, divisioni tra campi, confini poderali, ecc.).
8. Nelle nuove infrastrutture viarie, oltre al rispetto delle disposizioni generali, il manto dovrà rispettare i colori ed i materiali dei luoghi interessati; per tali interventi, il consolidamento delle scarpate e delle opere di contenimento dovrà avvenire, ove tecnicamente possibile, attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. La rete viaria minore dovrà

preferibilmente restare non asfaltata; nella necessità di dover procedere all'asfaltatura dovranno essere utilizzati bitumi a basso impatto. Nelle modifiche dei tracciati viari particolare attenzione sarà riservata ai "relitti" stradali, questi saranno obbligatoriamente smantellati e ricondotti alle tipologie del paesaggio circostante nel caso di dismissione; nel caso invece di declassamento dei relitti, questi saranno uniformati, per dimensioni e finiture, alla rete viaria minore e preferibilmente non asfaltati.

9. La scelta delle essenze impiegate per scopi ornamentali sia nelle adiacenze degli edifici che negli spazi aperti, dovrà essere congruente con il paesaggio circostante; tale scelta sarà compiuta sulla base degli abachi di riferimento di cui all'allegato 5 "Abachi delle specie vegetali" dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA"; saranno da preferire, nelle esposizioni a sud essenze spoglianti, riservando l'impiego delle sempreverdi nelle esposizioni a nord.
10. Il PRG - parte operativa, sulla base delle norme generali di cui al presente articolo e delle norme specifiche relative a ciascuna U.d.P. di cui all'Allegato 4 dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA", può definire ulteriori indirizzi, criteri e norme di progettazione paesaggistica degli interventi ad attuazione diretta e indiretta previsti negli Ambiti ricadenti nelle U.d.P.

CAPO III - RERU

ART. 27 - DISCIPLINA DELLA RETE ECOLOGICA

1. Il PRG Parte strutturale nell'elaborato 3A e 3B "Rete ecologica Regione Umbria" individua le seguenti categorie:

- Unità Regionali di connessione ecologica (habitat e connettività);
- Corridoi ecologici e Pietre di guado (habitat e connettività) – Corridoi ecologici proposti dalla rete ecologica comunale;
- Frammenti (habitat e connettività);
- Barriere antropiche (aree edificate, strade e ferrovie);
- Matrice (aree non selezionate da quelle specie faunistiche, definite ombrello, la cui salvaguardia assicura la protezione a molte altre specie che condividono gli stessi ambienti).

2. Unità regionali di connessione ecologica

Le Unità regionali di connessione ecologica costituiscono aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica.

- BOSCHI - Nella gestione delle aree boscate dovrà essere attuato quanto previsto dall'art. 15 e art. 36 delle presenti N.T.A.
- PASCOLI - Si dovranno mantenere e tutelare i pascoli primari e secondari esistenti, anche tramite la limitazione dell'espansione di arbusteti e cespuglieti nelle aree pascolive, la difesa dal degrado idrogeologico delle aree pascolive, la conservazione di radure e garighe nel contesto boschivo difendendole dall'assalto della vegetazione forestale con interventi mirati e periodici; dovrà essere incentivata l'espansione della vegetazione arbustiva nelle zone di riforestazione e di protezione idrogeologica (fatta eccezione per i pascoli)
- ARBUSTETI - Grande importanza rivestono gli arbusteti come aree rifugio-trofiche per la fauna e come zone cuscinetto tra le aree agricole e quelle boscate, pertanto dovranno essere mantenuti gli arbusteti esistenti.

3. Corridoi ecologici (Habitat - Connettività) - Corridoi ecologici proposti dalla rete ecologica comunale

I corridoi ecologici costituiscono aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali. Essi costituiscono un elemento

importante per il mantenimento della biodiversità e, a tale scopo, ne dovrà essere assicurata la conservazione e favorito il potenziamento. Nei tratti di interruzione dei corridoi dovrà essere favorita la riconnessione con operazioni di riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate da insediamenti urbani, attraverso l'introduzione di elementi di seminaturalità.

- Nei corridoi e pietre di guado localizzati nel PRG, è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, art. 11, comma 2 e siano previsti interventi di riambientazione.
- Nei corridoi e pietre di guado è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricoli e silviculturali o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3 dell'art. 10 L.R. 27/2000. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5 del cit. articolo. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

Per tali strutture ecologiche è fondamentale assicurare la continuità ed il miglioramento delle sue componenti biotiche, favorendo di conseguenza la ricomposizione delle parti boscate di connessione e potenziando la vegetazione ripariale e le siepi nei coltivi di pianura.

CORSI D'ACQUA E FORMAZIONI RIPARIALI

- Le sponde dei corsi d'acqua saranno mantenute in una condizione naturale evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi.
- Nelle difese idrauliche si farà uso, ove possibile, di interventi di consolidamento basati sulla ingegneria naturalistica.

FOSSI E CORSI D'ACQUA SECONDARI

- Le sponde dei corsi d'acqua dovranno essere mantenute in una condizione naturale evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi.
- Non potrà essere estirpata la vegetazione legnosa arborea ed arbustiva ma ne è consentita soltanto la manutenzione.

CORRIDOI BOSCHIVI

Questi sono di rilevante interesse per preservare il patrimonio ecologico residuo in quanto rappresentano dei veri ponti di collegamento tra aree altrimenti disgiunte. Per tale motivo è vietata la riduzione delle superfici e ne è consentita solo la manutenzione.

- Non potranno essere estirpate le siepi lineari arbustive e arboreo-arbustive;
- Dovranno essere incentivate la formazione di siepi, macchie boscate, filari alberati, scoline e i fossi dovranno essere mantenuti in funzione.

CORRIDOI DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA E ARBOREA

- Lungo le aree individuate come corridoi faunistici e pietre di guado dovranno essere potenziate le formazioni arboree lineari, le siepi lungo le strade, lungo i percorsi e le siepi di delimitazione dei fondi agricoli utilizzando specie vegetali rigorosamente autoctone;
- dovranno essere ripristinati i filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli;
- le formazioni arboree ed arbustive non potranno essere tagliate o estirpate ma solo mantenute;
- non potranno essere realizzate strutture costituenti barriera che possano limitare lo spostamento della fauna all'interno del corridoio ecologico;
- si dovrà prevedere la realizzazione di passaggi per la fauna sulla viabilità principale.
- Nel caso della realizzazione di recinzioni tra i fondi, queste dovranno consentire il passaggio della fauna e dovrà essere incentivata la realizzazione di recinzioni a filo e quelle costituite solo da siepi, mentre le altre tipologie di recinzione dovranno prevedere dei varchi ogni 20 metri, di dimensioni almeno 30x30 cm.

Le disposizioni di cui sopra dovranno essere applicate anche su ulteriori corridoi ecologici, rispetto a quelli individuati dalla RERU regionale, evidenziati nell'elaborato 3A e 3B del PRG Parte strutturale per come di seguito riportati.

- Corso d'acqua posto tra Case Mottarelli e Case Stilione fino confluenza a sud-est con altro corso d'acqua;
- Fosso posto tra che passa per la Miniera Fonti Vecchie e si inserisce nel T. Puglia vicino a Ponte di Ferro;
- Fosso posto tra case Bonifazi e in T. Puglia vicino alla centrale di Bastardo;
- Fosso a ovest tra Cerquiglino e Bivio Cerquiglino nel Torrente Puglia.

4. Frammenti

I frammenti ecologici costituiscono aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali ecologiche, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello. Nei frammenti viene incentivata la ricostruzione di siepi e filari permanenti al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.

- Nei frammenti di cui alla lett. c) dell'art. 9 della L.R. 27/2000, la vegetazione legnosa di cui all'allegato C del P.T.C.P. "Abachi delle specie vegetali", e/o autoctona, va sottoposta a protezione totale.
- Nei frammenti di cui alla lett. c) dell'art. 9 della L.R. 27/2000 è incentivata la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di vegetazione legnosa di cui all'allegato C del P.T.C.P. "Abachi delle specie vegetali" e/o autoctona, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.
- Lungo le aree individuate dovranno essere potenziate le formazioni arboree, le siepi lungo le strade, lungo i percorsi e le siepi di delimitazione dei fondi agricoli utilizzando specie vegetali rigorosamente autoctone.
- Le formazioni arboree ed arbustive non potranno essere tagliate o estirpate ma solo mantenute.
- Non potranno essere realizzate strutture costituenti barriera che possano limitare lo spostamento della fauna nel qual caso si dovranno prevedere idonei punti di passaggio.

5. BARRIERE ANTROPICHE

I progetti di opere che producono frammentazione della rete ecologica (barriere antropiche) dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica, come di seguito specificato:

Sottopassi faunistici - Durante la fase di progettazione di un nuovo tracciato stradale, dovranno essere previsti studi atti all'individuazione di "Passaggi per la fauna selvatica". Essi costituiranno elementi di un ecosistema che permetterà alla fauna selvatica di attraversare le barriere costituite dai manufatti lineari (strade, ferrovie, canali).

Si dovranno prevedere:

Ponti biologici, nel caso in cui si prevede la realizzazione di grandi infrastrutture lineari.

Sottopassi, nel caso di infrastrutture di limitate dimensioni.

Passaggi per pesci, nel caso in cui, lungo il fiume o il corso d'acqua, si prevede lo sbarramento con briglie o dighe.

Barriere antiattraversamento per piccola fauna al fine di impedire l'accesso della fauna sulla carreggiata nei punti delle sedi stradali in cui siano stati rilevati frequenti attraversamenti di animali e allo scopo di indirizzarli in punti a maggiore sicurezza.

Realizzazione di fasce arboreo-arbustive ai lati delle strade – Per garantire la permeabilità ecologica delle aree urbanizzate si dovrà prevedere la piantumazione di elementi arborei e/o arbustivi, utilizzando specie autoctone, in particolare lungo la viabilità che collega aree verdi perturbate con quelle poste all'interno della città al fine di creare

cunei.

Riqualificazione del tessuto urbano esistente - Nelle aree di nuova edificazione si dovrà procedere alla realizzazione di una fascia di vegetazione, di ampiezza variabile in ragione delle dimensioni e della tipologia del nuovo insediamento, con funzione di separazione tra l'urbanizzato e il territorio circostante. La scelta delle specie, che saranno comunque autoctone e provenienti da ecotipi locali, avverrà tenendo conto delle caratteristiche ecosistemiche e della vegetazione potenziale dell'area interessata, nonché della funzione "tampono" che la vegetazione naturale può svolgere. La realizzazione di un "diaframma verde", in grado di porsi come barriera tra le strutture e l'ambiente circostante, provvederà a mitigare il disturbo acustico e visivo che le strutture antropiche determinano su gran parte degli elementi della fauna.

Aree residuali - Nelle aree libere residuali devono essere attuate opere di compensazione ambientale attraverso la realizzazione di aree verdi con piantumazione di specie vegetali arboree e/o arbustive autoctone.

CAPO IV- AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE

ART.28 - AREE URBANE CONSOLIDATE - Classe 1 art.36 del PTCP

1. Le aree urbane consolidate classe 1 di cui all'art. 36 del PTCP, sono le aree interessate da processi di urbanizzazione in atto o previsti dal PRG ricadenti nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale. In dette aree si applica la disciplina prevista dalle vigenti norme in cui ricadono le singole zone.
2. Le aree verdi urbane che concorrono alla formazione delle reti ecologiche urbane relazionate con quelle territoriali circostanti dovranno essere adeguatamente progettate e realizzate.

ART.29 – AMBITI DELLE RISORSE NATURALISTICO AMBIENTALI FAUNISTICHE – Classe 2 e Classe 3 art. 36 del PTCP

1. La Classe 2, comprendente le aree agricole utilizzate per colture intensive e/o legnose specializzate ed i rimboschimenti, ricadente entro i perimetri delle aree di particolare interesse naturalistico ambientale, in cui la disciplina è indirizzata alla tutela della componente faunistica e degli habitat vegetazionali ad essa favorevoli.
 - Nelle aree di agricoltura intensiva ricadenti in questa classe quali le aree di particolare interesse agricolo, gli oliveti e i vigneti specializzati, il PRG valorizza e sviluppa le specifiche potenzialità produttive ovvero produzioni particolari e di pregio evitando situazioni di contrasto con l'eventuale presenza di aree di interesse faunistico, quali le zone di ripopolamento e cattura e di valichi faunistici.
 - Nelle altre aree agricole ricadenti in questa classe il PRG prevede l'uso produttivo e favorisce lo sviluppo di tecniche di produzione biologica ed incentiva la compatibilità tra le attività produttive e il valore naturalistico ambientale.
2. La Classe 3, comprendente aree aventi forti connotati di naturalità, interessate da boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d'acqua, ricadente entro i perimetri delle aree di particolare interesse naturalistico ambientale, e che costituiscono il sistema principale di riferimento dell'attuale rete ecologico faunistica territoriale. Sono ammessi i seguenti usi:
 - l'uso produttivo agricolo, limitatamente all'ordinario utilizzo colturale, nel rispetto della compatibilità con i valori ambientali tutelati;
 - l'attività zootecnica aziendale ed interaziendale di tipo estensivo, limitatamente alle aree già utilizzate a pascolo. La previsione di ampliamento o di nuova costruzione di stalle e manufatti connessi sarà comunque subordinata ad uno studio di compatibilità ambientale che definisca, in riferimento all'entità ed alla localizzazione dell'insediamento, i limiti di accettabilità ecologica in termini di carico compatibile in relazione alle superfici disponibili e di rispetto della qualità delle acque, e garantisca il minimo impatto ambientale e percettivo;
 - le attività silvocolturali e forestali, gli interventi di tutela e manutenzione del bosco.

Saranno esclusi, per i boschi cedui e d'alto fusto, il trattamento a taglio raso, con o senza rilascio di matricine. Al fine di tutelare il valore di naturalità di dette aree sono esclusi interventi di nuova edificazione. Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli relativi alla trasformazione e sistemazione dei suoli ed alla realizzazione di manufatti ed infrastrutture di valore paesaggistico. Gli interventi sul patrimonio esistente possono comprendere anche l'ampliamento ai fini residenziali e il cambio d'uso degli annessi.

- L'eventuale realizzazione di nuove infrastrutture ed attrezzature a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per il trasporto di energia, nonché di infrastrutture viarie di cui all'art. 5 comma 1 lett. h), i) ed l) della L.R. n.46/1997, è ammissibile. Gli interventi dovranno, comunque, garantire un grado di biopermeabilità superiore o confrontabile con quella esistente al momento dell'avvio dei lavori; per le infrastrutture viarie, deve essere garantita, ai fini della biopermeabilità la possibilità di attraversamenti adeguati sia per dimensioni che per frequenza.
- Qualsiasi intervento edilizio e di trasformazione dei suoli non dovrà comportare una riduzione quantitativa del patrimonio arboreo. A tal fine dovrà essere previsto in fase di progettazione e realizzazione il reintegro delle eventuali piante per le quali si renda necessaria l'eliminazione, con essenze autoctone appartenenti alle fitocenosi boschive presenti, con riferimento all'allegato 5 "*Abachi delle specie vegetali*" dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA".

ART. 30 - AREE AD ELEVATA DIVERSITÀ FLORISTICO-VEGETAZIONALE (sottoclasse 4a art.36 del PTCP)

1. Le aree indicate come "di elevata diversità floristico-vegetazionale" sono individuate nell'elaborato 7A e 7B "Sistema dei vincoli ambientali"; sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) di cui all'art. 7 L.R. 1/2015 nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 13 e nel rispetto dei criteri progettuali di cui agli Allegati 2 "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche" e 3 "Criteri progettuali per il recupero edilizio e la nuova edificazione in aree oggetto di tutela" dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA" alle presenti Norme e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate. In tali zone è vietata la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree nonché della vegetazione ripariale.
2. Sono consentiti interventi per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di infrastrutture viarie nel rispetto di quanto sopra e subordinatamente all'accertamento delle condizioni di divieto di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 27/2000.

ART. 31 - SITI NATURA 2000 (Sottoclasse 4b art. 36 del PTCP)

1. Le aree di cui al presente articolo, individuate nell'elaborato 7A e 7B "Sistema dei vincoli ambientali" sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n.357/97 e del D.P.R.120/2003, nonché al rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 12/2010 e dalla DGR 423/2013 e dall'art. 84 della LR 1/2015 e loro ss. mm. e ii.. In tali aree sono consentite solo forme di utilizzo del suolo che non compromettano l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente.
2. All'interno di dette aree sono consentiti:
 - il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché l'ampliamento di cui all'art. 91 della L.R. n. 1/2015
 - per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d'uso previa predisposizione di piano di recupero, purché ciò non comporti l'insediamento di nuove attività con emissioni inquinanti o acustiche che possono recare disturbo alle specie faunistiche e vegetazionali presenti; tutti gli interventi edilizi sono assoggettati alle disposizioni della D.G.R. 19 marzo 2007 n. 420;
 - il ripristino e/o la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei sentieri e/o mulattiere e/o piste forestali finalizzate a fini escursionistici, tagliafuoco o produttivi con l'assoluta osservanza della permanenza delle caratteristiche tecniche originarie dei tracciati;
3. Non è ammessa la nuova edificazione, salvo quanto detto sopra.
4. È esclusa la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di infrastrutture viarie e tecnologiche non finalizzate al potenziamento della qualità naturalistica presente; la possibilità di deroga è subordinata alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e relativi atti di recepimento.
5. All'interno di dette aree, con esclusione di quanto disciplinato dal precedente comma 2, è preclusa: ogni attività di modificazione del territorio e dell'ambiente {ad esclusione dei tagli colturali dei boschi e dell'attività silvopastorale); la realizzazione di reti tecnologiche aeree; l'apposizione della cartellonistica pubblicitaria (con esclusione di quella relativa alla rete escursionistica).
6. In detti territori sono inibite- ai sensi della D.G.R. 214/99- le manifestazioni sportive con motoveicoli ed autoveicoli adatti a fuoristrada.

ART. 32 – AREE FAUNISTICHE - ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

1. Sono le zone che fanno parte degli ambiti di interesse faunistico, individuate nell'elaborato 7A e 7B "Sistema dei vincoli ambientali", destinati alla riproduzione, all'irradiazione e alla cattura della selvaggina autoctona e naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria. Salvo diversi e più restrittivi vincoli in tali zone si applicano le disposizioni previste dalla L. 157/1992, dal "piano

faunistico venatorio provinciale", la L.R. 14/94 e ss. mm. e ii. e il "Regolamento provinciale per la disciplina degli allevamenti di selvaggina all'interno delle oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura".

2. All'interno di tali zone salvo diversi e più restrittivi vincoli è consentita l'edificazione con le modalità previste per le aree agricole di cui al precedente art. 13.
3. L'Amministrazione comunale, di concerto con gli Enti competenti promuove le necessarie azioni di valorizzazione e di conservazione, prevedendo o prescrivendo le eventuali opere di compensazione o mitigazione a fronte degli interventi urbanistico-edilizi e infrastrutturali ammessi, al fine di salvaguardare e incrementare i livelli di biopermeabilità.

ART. 33 - AREA DI PARTICOLARE INTERESSE GEOLOGICO

1. L'ambito di particolare interesse geologico è individuato nell'elaborato 7A e 7B "Sistema dei vincoli ambientali" e costituisce la superficie dell'ex miniera lignitifera dell'Acquarossa. Tenendo conto delle previsioni e della disciplina per lo spazio rurale e per il sistema insediativo e in riferimento al particolare uso del territorio che ha interessato tale area, a corredo dei progetti interessanti opere da realizzare in loco, è obbligatoria la presentazione della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica sulle indagini così come espresso ai punti 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 14.01.2008 riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce. Le indagini geognostiche (carotaggi, prove penetrometriche, indagini geofisiche, prove di laboratorio e quanto altro si renda necessario) oltre a determinare le caratteristiche geologiche stratigrafiche e geotecniche dei litotipi affioranti in loco, non dovranno mai essere omesse e dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto stabilito al punto 6.4.2 del D.M. 14.01.2008.
2. Nell'esecuzione delle indagini si dovrà inoltre tenere in considerazione quanto espresso dalle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" - A.GI.1979.

ART. 34 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 novembre 1923 n. 3267, sono individuate nell'elaborato 7 "Sistema dei vincoli ambientali". Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze o con l'uso e la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda.
2. In tali aree si applica il disposto dell'art. 127 L.R. 1/2015.

CAPO V- AMBITI DELLA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

ART. 35 - AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - D. Lgs. 42/2004 art. 136, c. 1, lett. c) e d)

1. Le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 136, c.1, lett) c) e d) sono individuate nell'elaborato 6A e 6B "Sistema dei vincoli paesaggistici", nelle zone così individuate, costituite dai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale, nel rispetto dei contenuti del Decreto di vincolo, del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 38 del P.T.C.P., sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che non pregiudicano detti beni; per gli interventi edilizi valgono le seguenti specificazioni.
2. Gli interventi ammessi di nuova edificazione, di recupero dell'esistente e di sistemazione delle aree libere dovranno attenersi ai criteri progettuali di cui agli Allegati 2 "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche" e 3 "Criteri progettuali per il recupero edilizio e la nuova edificazione in aree oggetto di tutela" dell'elaborato B1 e dovranno tendere prioritariamente alla riqualificazione ed alla valorizzazione degli elementi urbanistico-edilizi e paesaggistici presenti.
3. Nelle aree agricole ricomprese nell'ambito vincolato sono ammessi solamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art. 13. I terreni agricoli, ricompresi all'interno delle aree vincolate, concorrono, assieme a quelli esterni a dette aree alla definizione del volume ammissibile, fermo restando che gli edifici corrispondenti vanno localizzati all'esterno dell'area vincolata ma in adiacenza ad essa. Qualora l'interessato dimostri di avere tutti i terreni ricadenti all'interno dell'area vincolata, l'ubicazione degli edifici ammessi va definita in relazione ai contenuti del decreto di vincolo ai caratteri edificativi delle Unità di paesaggio e dei cono visuali. I volumi del patrimonio edilizio esistente concorrono alla definizione del volume complessivo ammesso.
4. Entro l'ambito vincolato il P.R.G. Parte operativa potrà ulteriormente dettagliare questa norma sulla base delle particolarità locali, verificandone gli aspetti di compatibilità e prevedendo adeguate misure di compensazione e mitigazione degli impatti visuali, fissando comunque per i corpi di fabbrica di nuova edificazione un'altezza fuori terra massima di m. 6.50.

ART. 36- DISCIPLINA DELLE AREE BOScate - D. Lgs. 42/2004 art. 142, c. 1, lett. g)

1. Sono le aree agricole coperte da bosco vincolate ai sensi del D. Lgs.42/2004, articolo 142, comma 1, lett. g), delimitate dal PRG Parte strutturale ove gli interventi consentiti sono quelli necessari per la coltivazione del bosco.
2. Salvo più restrittivi vincoli, per tali aree, nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio in cui ricadono, si applica quanto previsto dall'art. 85 della L.R. 1/2015. Per le aree boscate ricadenti nello spazio rurale è prevista una fascia di transizione pari a metri venti in cui

l'attività edilizia è limitata ai soli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto di quanto previsto all'art. 85 c. 4 L.R. 1/2015. Nelle fasce di rispetto è consentita la realizzazione di laghetti collinari. Per le aree boscate a confine con gli insediamenti la fascia di transizione è pari a metri cinque.

3. Negli elaborati 17A e 17B "Scostamenti Aree Boscate" è riportato il tematismo delle aree boscate, articolate come segue:
 - Aree certificate come boscate
 - Aree certificate come non boscate
 - Aree boscate ex PTCP
 - Aree boscate individuate dal PRG
4. In caso di discordanza tra le aree boscate individuate dal PTCP e quelle individuate dal PRG dovrà essere ottenuta certificazione della reale consistenza delle aree boscate, da ente competente in materia, prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione per le trasformazioni edilizie.
5. La Certificazione della reale consistenza del bosco da ente competente in materia comporta l'immediata tutela del bosco stesso, indipendentemente dal suo recepimento cartografico negli strumenti urbanistici o territoriali.
6. Tutte le opere di sistemazione con valenza paesaggistica dovranno essere conformate ai criteri contenuti nell'Allegato 2 "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche" dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA".
7. La destinazione ad area boscata in via cautelativa risulta prevalente sulle altre eventuali destinazioni urbanistiche previgenti fino al definitivo accertamento della assenza di bosco della Agenzia Forestale Regionale (AFOR), ai sensi della DGR 1098/2005 e successive modificazioni.
8. Nei boschi è vietato quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 28/2001. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 m. dalle aree boscate, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28/2001, è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle dell'Allegato 5 "Abachi delle specie vegetali" dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA", salvo l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.
9. Ai fini della presente normativa, il PRGS intende quali "soprassuoli percorsi dal fuoco" le aree boscate che siano state parzialmente o totalmente distrutti da incendi. Dette aree sono individuate e censite dal catasto delle aree percorse dal fuoco, annualmente aggiornato a seguito del manifestarsi degli eventi.

In queste aree, e in quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da alluvioni o frane, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 85 della L.R. 1/2015 e all'art. 10 della L. 353/2000, è vietata:

 - per quindici anni una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio;
 - per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, salvo quanto autorizzato in data antecedente

all'incendio, secondo quanto previsto dalla L. 353/2000;

- per cinque anni le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo i casi di specifica autorizzazione.

E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

10. I rimboschimenti e gli imboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate all'art. 15 della L.R. 28/2001 e dal Regolamento Regionale 7/2002.

ART. 37 - AMBITI FLUVIALI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA - D. Lgs. 42/2004, art.142, c.1, lett. c)

1. In detti ambiti, individuati nell'elaborato 6A e 6B "Sistema dei vincoli paesaggistici", sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali corridoi ecologici alla scala territoriale a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale; gli ambiti fluviali sono vincolati per una fascia di m 150 misurata come disposto dall'art. 108 L.R. 1/2015 dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda di fiumi e torrenti.
2. In tali ambiti si applica la disciplina di cui ai successivi commi e quanto previsto dal D. Lgs.42/2004 e dell'art. 39 c. 4 del P.T.C.P.
3. All'esterno degli insediamenti, all'interno della fascia dei 150 m, misurata come sopra, fermo restando l'assicurazione della garanzia della sicurezza idraulica, sono ammessi:
 - nel tratto compreso fra i 100 m e i 150 m gli interventi ex art. 7 comma 1 lettera a), b), c), d) ed e) della LR 1/2015, nonché l'ampliamento di cui all'art. 91 della L.R. n. 1/2015, comprese le opere pertinenziali per quelli a destinazione residenziale; per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua, previa predisposizione di piano di recupero;
 - nel tratto al di sotto dei 100 m. è vietata la nuova costruzione. Sono ammessi gli interventi ex art. 7 comma 1 lettera a), b), c), d) della L.R. 1/2015 e l'ampliamento di cui all'art. 91 della L.R. n. 1/2015, comprese le opere pertinenziali per quelli a destinazione residenziale. Per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua, previa predisposizione di piano di recupero.
 - Qualora la RE ricomprenda la demolizione o la RU di edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto di m. 30, la ricostruzione dovrà effettuarsi al di fuori di detta fascia di rispetto.
4. All'interno degli insediamenti, nella fascia di 30 m., misurata come disposto dall'art. 108 L.R. 1/2015 dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda di fiumi e torrenti, è vietata la nuova

edificazione.

5. Sono vietate le edificazioni e gli scavi nei pressi dei corsi d'acqua a distanza inferiore a metri 10 dal piede degli argini e loro accessori nonché, nel caso in cui i corsi d'acqua fossero sprovvisti di argini, dal ciglio superiore degli stessi.
6. Gli interventi ammessi di nuova edificazione, di recupero dell'esistente e di sistemazione delle aree libere dovranno attenersi ai criteri progettuali di cui agli Allegati 2 "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche" e 3 "Criteri progettuali per il recupero edilizio e la nuova edificazione in aree oggetto di tutela" dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA" e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate.
7. È vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica, qualora necessarie, dovranno essere improntate a criteri di massima compatibilità ambientale e caratterizzate dall'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico.
8. In conformità all'art. 96 del R.D. 523/1904 va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori una fascia di almeno m. 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua.

ART. 38 - AREE INTERESSATE DA STRUTTURE ARCHEOLOGICHE O MATERIALI ANTICHI

1. Il PRG individua nell'elaborato 6A e 6B "Sistema dei vincoli paesaggistici" e nell'Allegato 6 dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA" le aree "il cui interesse archeologico è derivante da indizi", non soggette a vincolo, ricomprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, archeologico o demo-etno-antropologico.
2. Gli interventi che interessano tali siti sono subordinati all'obbligo, per il proprietario unitamente al direttore dei lavori, di inviare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria una comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al fine di eventuali sopralluoghi e controlli.

La suddetta comunicazione dovrà contenere il recapito del direttore dei Lavori e/o del committente. Alla medesima dovrà essere allegata almeno la seguente documentazione:

- data di inizio dei lavori;
- copia del titolo autorizzatorio dei lavori;
- planimetria in scala appropriata con sovrapposizione delle aree interessate dai lavori a quella perimetrata dal PRG;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire;
- eventuali ulteriori elaborati grafici e particolari costruttivi.

La Soprintendenza indicherà se gli eventuali scavi di sbancamento dovranno essere effettuati in presenza di personale della Soprintendenza stessa, con i relativi oneri a carico del proprietario; ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nel caso di rinvenimenti di interesse archeologico dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza archeologica dell'Umbria al fine della loro collocazione.

3. Nelle aree archeologiche vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. m) e nelle aree "di interesse archeologico accertato o con vincolo in itinere", anch'esse individuate nell'elaborato 6A e 6B "Sistema dei vincoli paesaggistici" e nell'Allegato 6 dell'elaborato B1 - "Allegati alle NTA", l'esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale; gli interventi oggetto di autorizzazione sono le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione urbanistica e territoriale sia pubbliche che private; le opere da prevedere devono essere indirizzate all'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio archeologico sottoposto a tutela. Sono escluse trasformazioni urbanistiche, edilizie e di rilevante modifica dei suoli. Sono ammessi solamente gli interventi ex art. 7 comma 1 lettera a), b), c), d) della L.R. 1/2015. I lavori per la conduzione agricola dei terreni non devono venire ad interessare le stratigrafie archeologiche ancora intatte. Non è consentito pertanto procedere ad arature profonde con mezzi meccanici, scavi od opere di movimento terra o terrazzamento dei suoli. Tutti i suddetti interventi nonché l'esecuzione di movimenti terra, scavi e terrazzamenti di qualsiasi entità, saranno subordinati alla preventiva approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria.

ART. 39 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DEGLI USI CIVICI

1. Il Piano Regolatore Generale, parte strutturale, nell'elaborato 6A e 6B "Sistema dei vincoli paesaggistici" individua gli ambiti degli usi civici. Tali ambiti sono vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Si prescrive il rispetto della Legge 20 novembre 2017, n. 168.
3. Per gli ambiti degli usi civici valgono le norme delle aree boscate di cui al precedente art.36.

TITOLO IV- SITUAZIONI INSEDIATIVE

CAPO 1 - AMBITI URBANI

ART. 40 – ARTICOLAZIONE DELLE SITUAZIONI INSEDIATIVE

1. I successivi articoli, unitamente al Dimensionamento, fissano i contenuti, le quantità ed i parametri dei singoli ambiti da dettagliare nel PRGO. Il PRGS fondiariamente, nell'elaborato 1A e 1B "Zoning di piano" individua i seguenti insediamenti:
 - Insediamenti ex art. 21 comma 1 lettera d) LR 1/2015: gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all'articolo 96 e le eventuali relative fasce di rispetto;
 - Insediamenti ex art. 21 comma 1 lettera e) LR 1/2015: gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che non rivestono valore storico-culturale;
2. Il PRGO articolerà la disciplina di suolo nelle diverse Situazioni Insediative ex RR 2/2015. All'interno delle stesse il PRGO potrà istituire nuove zone e dettare specifiche norme di dettaglio.

ART. 41 - INSEDIAMENTI ESISTENTI CON VALORE STORICO - CULTURALE ex art. 21 comma 1 lettera d) LR 1/2015

1. Nel PRGS sono individuati in termini fondiari gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e le parti di territorio da essi interessati che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, che ne costituiscono l'integrazione storico – ambientale e paesaggistica. In questi insediamenti non possono essere localizzati stabilimenti a rischio di incidente rilevante. L'altezza massima consentita è pari a quella esistente.
2. In tali insediamenti è prescrittivo quanto previsto dal Titolo III Capo II della LR 1/2015.
3. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'attività edilizia.
4. Le dotazioni territoriali e funzionali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al presente articolo sono quelle previste dal R.R. 2/2015.
5. Il PRGO potrà articolare questi insediamenti in aree e dettare una normativa di dettaglio.

ART. 42 - INSEDIAMENTI ESISTENTI CHE NON RIVESTONO VALORE STORICO - CULTURALE ex art. 21 comma 1 lettera e) LR 1/2015

1. Il PRGS delimita gli insediamenti esistenti residenziali e produttivi consolidati da conservare, trasformare e completare, non aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo.

2. Le dotazioni territoriali e funzionali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al presente articolo sono quelle previste dal R.R. 2/2015.
3. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'attività edilizia.
4. Il PRGO potrà articolare questi insediamenti in aree e dettare per queste sottoclassi una normativa di dettaglio.

TITOLO V- INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

CAPO I - VIABILITA' E MOBILITA'

ART. 43- ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA VIARIO CARRABILE

1. Con riferimento nell'elaborato 1A e 1B "Zoning di piano", la rete viaria che attraversa il territorio comunale si articola come segue:
 - Strade di interesse Regionale
 - Strade di interesse Provinciale
 - Strade di interesse Comunale
2. Le fasce di rispetto delle strade, costituite dalle strisce di terreno esterne al confine stradale sulle quali insistono limitazioni all'uso e alle trasformazioni, sono definite in relazione alla classificazione della rete stradale in conformità al codice della strada (D.Lgs. 285/92 92 e ss. mm. e ii.) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) e successive modifiche ed integrazioni.
3. La profondità delle fasce di rispetto stradale relativa alle strade è definita dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 92 e ss. mm. e ii.) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) e successive modifiche ed integrazioni
4. In tali fasce gli interventi edificatori consentiti sono disciplinati dall'art. 105 della L.R. 1/2015.

Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono, per le fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nei modi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale.

Per quanto non previsto dal PRG si applicano le disposizioni del Regolamento Regionale 2/2015, nonché quanto previsto negli articoli da 97 a 105 della L.R. 1/2015.
5. Tali fasce, a proiezione della sede stradale, sono inedificabili. In sede di progettazione della rete stradale, o anche successivamente, in tali ambiti sono comunque ammessi:
 - i parcheggi e le aree sosia;
 - gli impianti di distributori di carburante e le relative strutture accessorie;
 - l'installazione di chioschi provvisori per attività di ristoro e/o commerciali;
 - la realizzazione di attrezzature inerenti il traffico stradale.
 - le pertinenze ex art. 21 RR 2/2015

Il PRG Parte operativa, all'interno degli ambiti definirà specificatamente, i parametri di utilizzazione, di destinazione e le modalità attuative.

6. L'area ricadente nella fascia di rispetto produce eventuali diritti edificatori secondo la disciplina della componente nella quale ricade; tali diritti sono da esercitare su aree esterne confinanti alla fascia di rispetto e aventi la medesima classificazione di zona.
7. La viabilità di progetto dovrà essere oggetto di una accurata definizione di dettaglio, in sede di stesura del PRG Parte operativa e/o redazione dei progetti di opera pubblica.

ART. 44- RETE DI MOBILITA' ECOLOGICA REGIONALE

1. Con riferimento nell'elaborato 1A e 1B "Zoning di piano", sono stati recepiti i tracciati della "Rete di mobilità ecologica di interesse regionale" ai sensi della Deliberazione della Giunta Reginale del 16 Dicembre 2011 n. 1558 che attraversano il territorio comunale di Gualdo Cattaneo.
2. La "Rete di mobilità ecologica" è costituita dall'insieme delle infrastrutture dedicate alla mobilità dolce: sentieri, itinerari e piste ciclabili, ippovie.

ART. 45- INDIRIZZI NORMATIVI PER LA RETE DISTRIBUZIONE CARBURANTI

1. Gli impianti di distribuzione carburanti ricomprendono tutte le attrezzature concernenti la vendita del carburante al minuto con le relative strutture pertinenziali di carattere non prevalente, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli ed ai controlli essenziali (officine) ed eventuali limitate attrezzature al servizio della persona quali ristoro, attività commerciali ecc.
2. I distributori di carburanti possono essere realizzati entro le Componenti del sistema insediativa, nei termini di compatibilità stabiliti nel PRG Parte operativa, nelle fasce di rispetto delle strade, nelle aree agricole ed in aree pubbliche, in concessione, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 10/2014 e s.m.i. e relativa normativa attuativa nonché nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Regolamento Edilizio Comunale.
3. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non interferire negativamente con la visuale anche parziale dei beni di interesse storico - architettonico e con i contesti di valore ambientale: non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani o extraurbani di pregio ambientale. Nel caso in cui si renda necessario per la realizzazione dell'impianto l'abbattimento di alberi esistenti nelle aree di intervento, questo è disciplinato dalle vigenti norme in materia.
4. Nell'installazioni di impianti di distribuzione dovranno essere osservare le distanze fissate per le linee elettriche; tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli dovranno essere autorizzati e realizzati secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
5. E' vietata la installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti:
 - nelle zone omogenee A;

- nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali de corsi di acqua e zone di tutela dei corsi d'acqua;

- in prossimità di intersezioni (o triangoli di visibilità), fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R 495/92;

- nelle fasce di rispetto dei cimiteri non è ammessa né l'installazione di nuovi impianti né il potenziamento di quelli esistenti come disposto dal R.D. 1265/1934;

6. Su tutte le tipologie di strada, gli impianti devono essere separati dal filo retro marciapiede da una recinzione piantumata.
7. Il PRG parte operativa all'interno degli ambiti aree potrà ulteriormente specificare la normativa di detti impianti.

CAPO II - DOTAZIONE IMPIANTISTICA E INFRASTRUTTURE

ART. 46- DOTAZIONE IMPIANTISTICA

1. Impianti di depurazione.

Per gli impianti di depurazione delle acque reflue, ricadenti nei centri per servizi pubblici di cui al precedente art. 13, entro gli ambiti contenenti o destinati per la nuova edificazione dovrà essere osservata la distanza minima di ml. 100 dal limite dell'area dell'impianto come definita dal P.R.G. parte operativa.

2. Punti di captazione delle risorse idro-potabili.

Per un raggio di 200 ml. dai punti di captazione delle risorse idro-potabili, fino alla più puntuale delimitazione da effettuarsi ai sensi del D.L. 152/2004, e successive modificazioni e integrazioni, non è ammessa:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- individuazione di aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali- quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

All'interno della zona di rispetto, per un raggio di 10 ml. dal punto di captazione, vi è una zona

di tutela assoluta che dovrà essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio a tal uopo previste.

All'interno della zona di rispetto di 200 m., qualora la stessa sia interessata da edificazioni esistenti o ammissibili, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela della zona stessa anche attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione, reti fognarie e di depurazione. Nell'elaborato dei progetti edilizi che prevedono l'edificazione in tali ambiti dovranno essere dettagliate le distanze dai punti di captazione delle risorse idro-potabili esistenti.

3. In virtù di quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque dovrà essere prevista negli strumenti attuativi del presente PRG-Parte Strutturale, l'estensione del sistema di collettamento delle reti fognarie per il collegamento delle stesse ad adeguati sistemi di trattamento, in virtù anche di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.. La tempistica di adeguamento delle reti fognarie esistenti è stabilita dalla norma nazionale, per tale tipologia di impianto, entro il 2015. Per le reti fognarie di nuova realizzazione, per effetto della misura Q3P del Piano di Tutela delle Acque, l'adeguamento dovrà essere contestuale alla realizzazione della stessa rete fognaria. Inoltre per effetto della misura Q17P del richiamato Piano si prevederà un aumento della capacità depurativa degli agglomerati al fine di tenere conto di tutti i contributi di carico convogliati alla depurazione, derivanti dall'applicazione delle misure sul sistema fognario.
4. I metanodotti sono soggetti alle "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo, e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0.8" e successive modifiche ed integrazioni previste dal D.M. 24.11.1984. Nei progetti di valenza urbanistico-edilizia dovranno comunque essere dettagliate le distanze dai metanodotti esistenti e verificate le eventuali distanze da rispettare.
5. Impianti industriali, impianti di recupero e trattamento dei rifiuti.

In ogni intervento ed in ogni ciclo produttivo dovranno essere adottate scelte progettuali e misure atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, dell'inquinamento delle acque e delle emissioni in atmosfera. Su tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di impianti di stoccaggio, compostaggio, termovalorizzazione di qualsiasi tipo di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

ART. 47 - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO CIMITERIALE

1. Nell'elaborato 1A e 1B "Zoning di piano" è riportato il vincolo cimiteriale; in tali aree non è consentito, ai sensi dell'art. 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, e del DPR 10/09/90, n. 285, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo siano adibiti, entro la fascia di vincolo.
2. Nelle zone di rispetto dei cimiteri possono essere realizzate strutture, in legno o materiali metallici, prive di fondazioni, non stabilmente infisse al suolo e facilmente rimovibili, per nuovi chioschi. La dimensione, l'altezza, il numero, il tipo di convenzionamento eventualmente necessario di detti chioschi saranno definite dal PRGO per ogni area cimiteriale

3. Gli eventuali diritti edificatori derivanti da destinazioni urbanistiche delle aree ricomprese nelle fasce del vincolo di rispetto potranno essere utilizzati nelle aree esterne al vincolo, in conformità alla relativa disciplina del PRG.

ART. 48 - ZONE PER INSEDIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il PRGS è coordinato con il Piano di protezione civile e ne assume i principali obiettivi.
2. Nel rispetto del Piano di Protezione Civile comunale, per garantire una migliore assistenza alla popolazione, al verificarsi dell'evento calamitoso, devono essere allestite aree idonee, definite aree della protezione civile, suddivise secondo le seguenti tipologie:

- aree di attesa della popolazione;
- aree di ricovero della popolazione.

3. Le aree di attesa della popolazione (aree a breve termine) sono le aree di prima accoglienza, dove la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento calamitoso e i primi generi di comfort in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero.

Tali aree, sono tutte quelle aree pubbliche e/o private, nello spazio urbano e nello spazio rurale (quali piazze, luoghi aperti sicuri, ecc.) da destinare provvisoriamente alla fase dell'emergenza. Possono essere utilizzate, per l'accoglienza a breve termine, anche le strutture ricettive, i campeggi, gli impianti sportivi, gli edifici pubblici, ecc.. Qualora le aree di attesa della popolazione distino più di 5 km dalle aree di ricovero della popolazione stante la vastità del territorio comunale, possono anche essere provvisoriamente attrezzate con containers e tende. Le aree di attesa stabilite dal Comune sono riportate in cartografia all'elaborato.... con specifica simbologia

4. Le aree di ricovero della popolazione (aree a lungo termine) sono le aree dimensionate e progettate per l'installazione di prefabbricati, container e relativi servizi; inoltre devono essere dotate dei servizi essenziali (luce, acqua, fognature, ecc.) e non essere soggette a rischi incombenti.

Le aree di ricovero della popolazione devono possedere le seguenti caratteristiche:

- posizionate nelle vicinanze dei centri abitati più grandi;
- facilità di accesso dalle infrastrutture viarie;
- assenza di condizioni e di situazioni di criticità ambientale;
- presenza o facile realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
- grandi dimensioni, con possibilità di ulteriore ampliamento.

ART. 49- STRUTTURA URBANA MINIMA

1. Il PRG Parte Strutturale all'elaborato 4A e 4B- Struttura Urbana Minima (SUM) e Piano Comunale dei Servizi (PCS), definisce fondiariamente gli elementi insediativi, le infrastrutture lineari e nodali, costituenti nel loro insieme la SUM - Struttura Urbana Minima - di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici, allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana. La definizione cartografica proposta deve essere considerata indicativa per il PRG Parte Operativa, al quale è demandata l'effettiva definizione e disciplina.
2. Il PRG Parte Operativa detta la disciplina specifica per tali ambiti al fine di qualificare dal punto di vista antisismico gli immobili e le infrastrutture di cui al precedente comma. L'obiettivo da perseguire con il PRG Parte Operativa è quello di qualificare sismicamente gli immobili e le infrastrutture considerate strategiche in modo tale da garantire la minima efficienza necessaria ad assolvere le normali funzioni a cui gli stessi sono deputati. Il PRG Parte Operativa, al fine di raggiungere tali obiettivi, potrà anche prevedere meccanismi premiali e compensativi

CAPO III - INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ELETTROMAGNETICO, ACUSTICO

E LUMINOSO

ART. 50 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Il miglioramento delle qualità dell'aria, con riferimento ai limiti e obiettivi fissati dalla legislazione vigente in materia, dovrà essere perseguito dall'Amministrazione Comunale attraverso strumenti e regolamenti di settore, che favoriscano limitazioni e compensazioni delle emissioni inquinanti in atmosfera, quali:

- individuazione di "ambiti industriali" idonei al nuovo insediamento o al trasferimento, delle attività produttive che comportano emissioni inquinanti;

- introduzione di norme che incentivano l'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per le nuove costruzioni.

ART. 51 - INQUINAMENTO ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il PRG Parte strutturale, nel rispetto del Piano di settore comunale, persegue l'obiettivo di tutelare l'ambiente esterno, l'ambiente esterno e la salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.
2. Il Piano Comunale di classificazione acustica, redatto in conformità della Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8, ha suddiviso il territorio comunale in zone acustiche individuate secondo i criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 ed in particolare del Regolamento Regionale agosto 2004, n. 1.

ART. 52 - DISCIPLINA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. I progetti relativi agli interventi di nuova costruzione (NC), di ristrutturazione urbanistica (RU), nonché quelli di ristrutturazione edilizia comportanti la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio, devono essere corredati dal progetto acustico sulla base dei criteri determinati dalle norme al Titolo VI Capo V della LR 1/2015
2. Il progetto acustico, sottoscritto da tecnici in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 198 della LR 1/2015, costituisce parte integrante della documentazione tecnica necessaria per il titolo abilitativo. Esso deve definire le caratteristiche costruttive dell'edificio specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
3. All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori deve sottoscrivere una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Il Comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a

campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

ART. 53 – SISTEMA ARIA (INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO) - DISCIPLINA DELLE AREE SENSIBILI

1. Le aree sensibili sono quelle aree all'interno delle quali sia riscontrabile o sia prevista, dal PRG Parte strutturale e/o Parte operativa, una o più delle seguenti condizioni:

- alta densità abitativa (insediamenti ex art. 21 comma 1 lettera d) LR 1/2015, insediamenti ex art. 21 comma 1 lettera e) della LR 1/2015 a destinazione prevalentemente residenziale e servizi e potenziali nuovi insediamenti residenziali e a servizi ex art. 21 comma 2 lettera g) della LR 1/2015)
- strutture di tipo assistenziale e/o sanitario (centri per gli anziani, strutture per l'infanzia, strutture per portatori di handicap etc.);
- strutture scolastiche e/o di tipo educativo (scuole materne, asili, elementari, medie etc.).

2. Le destinazioni d'uso indicate sono quelle che normalmente hanno una maggior stabilità sul territorio e svolgono la loro attività in modo permanente. Pertanto esse, nella generalità dei casi, sono collocate nelle aree per attrezzature di interesse comunale o sovracomunale e negli spazi pubblici per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali.

In questi casi e qualora la destinazione urbanistica corrisponda alla presenza delle strutture sopra elencate, la perimetrazione corrisponde all'area comprensiva delle aree di circolazione limitrofe; qualora invece le strutture sopra richiamate non abbiano nel PRG Parte operativa una loro specifica individuazione (aree con pluralità di funzioni), l'area sensibile è costituita dall'edificio (o dagli edifici) e dalle sue pertinenze e dalle aree di circolazione che prospettano il lotto (edificio più pertinenze).

3. All'interno delle aree sensibili:

- devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 come di seguito specificati:
 - i criteri localizzativi, le aree per spazi pubblici e per attrezzature al servizio di insediamenti residenziali e gli spazi al servizio di insediamenti per attività, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
 - i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n.199, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e

degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200;

- il Comune può prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e degli impianti radioelettrici disciplinati dalla legge regionale 14 giugno 2002, n. 9, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale e sanitaria dell'area;

- non possono essere localizzati nuovi impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36; deve comunque essere garantita un'adeguata rete di comunicazione nei siti destinati all'assistenza sanitaria della collettività;

- non possono essere costruiti nuovi elettrodotti e cabine di trasformazione in alta o media tensione.

Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, numero 1) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, gli impianti radioelettrici circostanti devono essere costruiti ed eserciti in modo da assicurare la minimizzazione dell'esposizione all'interno delle aree sensibili, compatibilmente con la qualità del segnale.

4. Al fine di attuare quanto espresso al comma precedente, il Comune può avvalersi della collaborazione della Provincia di Perugia e dell'ARPA Umbria per la identificazione e riqualificazione delle sorgenti le cui emissioni devono essere minimizzate, nonché per la pianificazione dei nuovi impianti circostanti le aree sensibili.
5. Si deve provvedere all'adeguamento continuo dello stato dell'arte delle infrastrutture, della potenza di emissione, degli impianti di trasmissione e relativi accessori, delle soluzioni di mascheramento, al fine del continuo abbattimento del valore delle emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché del contenimento dei volumi occupati e della minimizzazione dell'impatto ambientale.
6. Il Piano Regolatore Generale, parte operativa, deve individuare e perimetrare le aree sensibili nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

ART. 54 - DISCIPLINA DELLE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI

1. Le fasce di rispetto per gli elettrodotti devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Qualora non siano disponibili, ai sensi dell'art. 6 di detto Decreto, i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto, devono essere applicate le distanze previste dal Decreto ministeriale 16 gennaio 1991 e ss. mm. e ii.
2. In presenza di edifici esistenti adibiti a scuole di ogni grado, ospedali, case di cura ed in genere ad attrezzature ove, a giudizio insindacabile del Comune, vengono svolte attività umane da tutelare in modo particolare, le distanze di rispetto individuate ai sensi del comma precedente devono essere raddoppiate.

3. All'interno delle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso abitativo, scolastico, sanitario, ovvero che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore.
4. La distanza di rispetto delle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.
5. Le norme e le procedure per l'autorizzazione alla costruzione di impianti (elettrodotti, stazioni e cabine elettriche) sono definite all'art. 178 della L.R. 1/2015.

ART. 55 - INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO

1. Al fine di contenere l'installazione sul territorio comunale di impianti di illuminazione esterna pubblici e privati carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo sui nuovi impianti si applica quanto previsto dalla L.R. 28 febbraio 2005 n. 20 e successivo Regolamento di attuazione.

TITOLO VI- AMBITI A PERICOLOSITÀ' GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA

CAPO 1- PERICOLOSITÀ GEOLOGICA. GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA

ART. 56 - AREE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA

1. Il PRG Parte strutturale, nella “Carta dello zoning geologico tecnico” (Elaborati n. 15A e 15B), individua le aree interessate da pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica e le suddivide in:

1) aree ad alta pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica, con edificabilità fortemente condizionata. Rientrano in questa classe:

a) le aree individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino del Tevere come a rischio idrogeologico elevato (R3),

b) le frane attive, quiescenti e presunte individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino del Tevere dal Progetto IFFI, dal PRG 2005 e quelle individuate nella presente variante;

c) le aree esondabili ricadenti nelle fasce A (Tr= 50) e B (Tr= 200) del PAI primo aggiornamento per il reticolo secondario del Torrente Puglia;

d) le aree a pericolosità idraulica elevata individuate dagli studi idraulici condotti per la presente variante;

e) la perimetrazione delle aree ammesse a consolidamento art. 61 DPR 380/2001

f) le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da elevata ad estremamente elevata

g) le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del D. Lgs 152/2006.

h) le situazioni puntuali a potenziale rischio idraulico individuati dagli studi idraulici condotti per la presente variante;

2) aree a media pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica, con edificabilità condizionata. Rientrano in tale classe le frane inattive del PAI e le aree esposte al rischio di frana individuate dal PAI, dal Progetto IFFI e dai rilevamenti di campagna (PRG). Inoltre rientrano in questa classe le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da media ad alta

3) aree a bassa pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica, con edificabilità blandamente condizionata. Rientrano in questa classe le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi bassa o molto bassa e le aree esondabili ricadenti in fascia C del PAI primo aggiornamento per il reticolo secondario del Torrente Puglia.

2. 1) Aree ad alta pericolosità geologica, idrogeologica e idraulica

Nelle zone ad alta pericolosità geologica, idrogeologica e idraulica gli interventi sia di nuove edificazioni, laddove possibili, che di ristrutturazione di manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l'equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati.

1a) Nelle zone individuate a rischio elevato per fenomeni franosi, identificate come R3 dall'Autorità di bacino del fiume Tevere, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 commi 2 del Piano di assetto idrogeologico - primo aggiornamento - e ferme restando le limitazioni poste in essere dall'autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente:

a. gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione prevedendo la possibilità di delocalizzare edifici e previsioni urbanistiche secondo quanto previsto all'art.4 comma 2 del Piano di assetto idrogeologico - primo aggiornamento;

b. gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di MO, MS, RC, nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, comportanti anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico;

c. gli interventi di consolidamento volti alla riduzione del livello di rischio e di pericolosità;

d. gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio;

e. gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie;

f. le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti il livello di rischio;

g. gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati;

h. gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle normativa vigenti, finalizzati all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento

di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi;

i. l'installazione di manufatti leggeri prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti.

j. Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

1b) In queste aree i progetti esecutivi dovranno essere corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendenti un rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzi tutti gli elementi fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico-tecnico di dettaglio comprendente:

a. indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed idrogeologica locale;

b. analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l'indagine geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati (parametri di resistenza al taglio, compressibilità);

c. analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione ai sensi della normativa vigente;

d. analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto.

e. non sono consentite tutte le opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio e in particolare: la realizzazione di scavi, sbancamenti, rilevati, modificazioni morfologiche sostanziali che non siano finalizzate al risanamento idrogeologico ed alla stabilizzazione del movimento franoso; lo smaltimento tramite sub-irrigazione e pozzi assorbenti delle acque reflue provenienti da edifici di civile abitazione, smaltimento tramite fertirrigazione di reflui zootecnici ed acque reflue provenienti da frantoi oleari su superfici aventi pendenza superiore al 15%;

f. sono consentite solo le opere volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici eventualmente esposti al rischio;

g. sono consentiti, sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di MO, MS, 01, RC, RE, RU, AM, BA, D;

In questi ambiti l'attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di interventi di bonifica e consolidamento del movimento franoso ed alla dimostrazione dell'efficacia di tali interventi a seguito del consolidamento dovrà basarsi su un dettagliato studio geologico, geomorfologico e idrogeologico comprendente:

- il rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2000, del fenomeno franoso e dei regimi idrici di superficie e sotterranei ad esso collegati;

- la definizione della geometria della frana attraverso indagini geognostiche dirette e indirette anche con l'ausilio di strumentazioni per il monitoraggio (piezometri, inclinometri);
- il campionamento dei materiali costituenti il corpo di frana e definizione dei parametri di picco e residui;
- l'esecuzione di analisi di stabilità, considerando l'eventuale presenza di falde acquifere, con e senza sovraccarichi;
- la proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l'area sulla base dei parametri acquisiti.

L'utilizzo del suolo ai fini urbanistici dovrà essere congruente con il livello di sicurezza raggiunto con le opere di bonifica e consolidamento. I titolari della proprietà delle aree di cui al punto 1b) comma a., devono provvedere alla realizzazione delle opere necessarie a garantire la regimazione delle acque meteoriche di ruscellamento di superficie.

1c) Nelle aree esondabili ricadenti in fascia A (Tr = 50 anni) e B (Tr=200) del PAI reticolo secondario Torrente Puglia, si applica quanto riportato all'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico - Primo aggiornamento - approvato con DPCM 10/04/2013 e pubblicato nella G.U. n. 188 del 12/08/2013 e alla DGR n. 447/08.

1d) Nelle aree denominate a "pericolosità idraulica" si applica quanto riportato all'art. 28 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere fino a quando:

- saranno prodotti e valutati nuovi studi idraulici di approfondimento che definiscano il perimetro delle fasce di inondazione così come stabilito nelle NTA del PAI;
- saranno realizzate le eventuali opere necessarie alla rimozione del rischio, autorizzate in base alle normative vigenti.

Una volta rimosso il rischio idraulico, le previsioni formulate da PRG parte strutturale, essendo state urbanisticamente già verificate, non necessitano di variante al PRG parte strutturale e potranno essere attuate nei contenuti e con le modalità previste dal PRG parte operativa.

A queste aree si applica quanto riportato al punto 2 della DGR n. 707 del 18/06/2008.

1e) In quest'area nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'ente competente ai sensi dell'art. 61 DPR 380/2001 anticipatamente al ritiro della concessione edilizia.

1f) Nelle aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi da elevata ad estremamente elevata e nelle aree di salvaguardia delle captazioni delle risorse idropotabili ad uso pubblico ai sensi del D. Lgs 152/2006 (tg) è vietata:

- a. ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e

attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere.

b. Sono inoltre vietati:

- la lavorazione, nonché l'accumulo e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere e di sostanze chimiche pericolose e/o radioattive;

- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. È fatta salva l'adozione di accorgimenti tecnici volti a perseguire gli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee individuati dall'art. 73 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della DGR n. 1171/2007. In tutto il territorio rurale e nel caso di insediamenti non allacciabili ad una rete di pubbliche fognature recapitanti ad un depuratore, la costruzione di edifici abitativi o il recupero ad uso abitativo di edifici preesistenti, sarà subordinata ad indagine preventiva sulla permeabilità locale del suolo e all'assunzione di provvedimenti tecnici atti a garantire contro i rischi, anche accidentali di inquinamento delle acque sotterranee e del suolo. Escluse le zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile esistenti come definite dall'art. 94, c.4. del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche all'interno di corpi idrici superficiali, come definiti dall'art. 2 comma m) della DGR n. 1171/2007 e al suolo, potranno essere effettuati dopo preventiva depurazione che garantisca l'abbattimento entro i termini di legge degli inquinanti biologici (BOD5, COD, Ntot, Porg, ecc.). In particolare l'autorizzazione allo smaltimento in corpi idrici superficiali e al suolo dopo depurazione dovrà sottostare ad un'attenta analisi da parte di un tecnico abilitato che individui le condizioni geologiche e idrogeologiche del sito (individuazione di un corpo recettore, profondità della falda freatica, permeabilità dei terreni nei primi due-tre metri a partire dal pino campagna) e ne dimostri la fattibilità nel rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia e tutela delle acque dall'inquinamento. Il sistema depurativo dovrà consentire le necessarie opere di pulizia periodica e manutenzione, il ciclo di depurazione dovrà essere del tipo trattamento primario in fossa imhoff, secondario in filtro percolatore aerobico o similare per le acque scaricate in corpo idrico superficiale, con l'aggiunta di un trattamento terziario in trincea drenante per l'acqua dispersa al suolo al fine di restituire, in uscita, un'acqua con i parametri specifici stabilmente nei limiti prescritti dalla tabella 6 della DGR n 1171/2007;

- l'accumulo, in aree scoperte e non adeguatamente impermeabilizzate di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;

- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che vengano impiegati sulla base di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità degli acquiferi;

- il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

- la dispersione nel suolo di acque meteoriche provenienti dalle strade asfaltate e/o

pavimentate, che devono essere convogliate in corsi d'acqua superficiali;

- la dispersione nel suolo delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree scoperte dei parcheggi per automezzi pesanti, dei centri di rottamazione, degli impianti per la distribuzione dei carburanti, degli autolavaggi, dei mattatoi e di tutte quelle aree in cui vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte. Tali aree devono essere adeguatamente impermeabilizzate e le acque devono essere raccolte ed inviate ad impianti di depurazione;

- l'individuazione di aree cimiteriali;

- l'infossamento di carcasse di animali;

- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;

- la realizzazione di invasi e laghetti a fossa che portino all'emergenza della falda;

- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;

- gestione dei rifiuti;

- pozzi perdenti.

c. Sono vietati anche gli scarichi in acque superficiali o deve essere garantito che, in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2, parte III, del D. Lgs. 152/2006. Qualora tali condizioni non vengano rispettate si devono attuare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi.

d. Nel caso di realizzazione di nuove opere di emungimento ad uso potabile, le relative aree di rispetto dovranno essere individuate sulla base di studi geologici ed idrogeologici atti ad accertare la compatibilità con l'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento ai sensi del D.M. 11/03/1988. In mancanza di tali studi l'area di rispetto dovrà avere un raggio di almeno 200 m. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottati criteri costruttivi atti ad evitare la contaminazione della falda oggetto di emungimento da possibili inquinanti idrovesicolati dalla superficie.

e. Per la realizzazione di nuove opere di emungimento destinate ad uso potabile le relative aree di salvaguardia devono essere accompagnate da studi geologici volti ad accertare la compatibilità con l'acquifero secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.

f. In queste aree le indagini geologiche-geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda.

1h) Nelle aree indicate come "situazioni puntuali a potenziale rischio idraulico individuati

dagli studi idraulici condotti per la presente variante" si applica quanto riportato all'art. 28 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere fino a quando:

- saranno prodotti e valutati nuovi studi idraulici di approfondimento che definiscano il perimetro delle fasce di inondazione, così come stabiliti nelle NTA del PAI;
- saranno realizzate le eventuali opere, sulla base di progetti esecutivi necessarie alla rimozione del rischio autorizzate come da normativa vigente.

Una volta rimosso il rischio idraulico, le previsioni formulate dal P.R.G. parte strutturale, essendo state urbanisticamente già verificate, non necessitano di variante al P.R.G. parte strutturale e potranno essere attuate nei contenuti e con le modalità previste dal P.R.G. parte operativa.

3. 2) Aree a media pericolosità e medio rischio geologico, idrogeologico e idraulico

Nelle zone a media pericolosità geologica, idrogeologica e idraulica gli interventi sia di nuove edificazioni, laddove possibili, che di ristrutturazione di manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l'equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati.

- I progetti esecutivi dovranno essere corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendente un rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzii tutti gli elementi fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico tecnico di dettaglio comprendente:

- indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed idrogeologica locale;
- analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l'indagine geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati (parametri di resistenza al taglio, compressibilità);
- analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione ai sensi normativa vigente;
- analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto.

- Nelle aree interessate da frane inattive e/o stabilizzate e nelle aree esposte a rischio di frana dal PAI, Progetto IFFI e dagli studi dell'attuale variante al PRG, l'attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di uno studio di compatibilità. Lo studio deve accertare la pericolosità geomorfologica dell'area e stabilire la compatibilità geologica e geomorfologica dei nuovi complessi insediativi e di trasformazione edilizia ed urbanistica. Nel caso di frane già stabilizzate con interventi di consolidamento, l'utilizzazione urbanistica è possibile previa verifica di compatibilità tra gli interventi edilizi ed urbanistici e le opere di consolidamento. La verifica deve avvenire mediante studio geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio. Gli studi di compatibilità geologica devono provvedere:

- al rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, dei fenomeni e dei regimi idrici di superficie e sotterranei collegati alle deformazioni plastiche;
- alle indagini geognostiche prevalentemente finalizzate ad appurare lo spessore dei materiali coinvolti;
- al campionamento e alla caratterizzazione geotecnica del terreno;
- alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l'area sulla base dei parametri acquisiti.

Gli interventi devono essere realizzati, per quanto possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

- Nelle zone caratterizzate da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi media devono essere revisionate le normali pratiche agronomiche al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e nutrienti nell'acquifero applicando le disposizioni del D.M. 19 aprile 1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola. Deve essere limitato lo smaltimento dei liquami zootecnici. Inoltre è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 270 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. Non devono effettuarsi scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere comunque garantito che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche vengano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III del D.Lgs. 152/2006. In queste aree le indagini geologiche geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda.

4. 3) Aree a bassa pericolosità geologica, idrogeologica e idraulica

Gli interventi proposti in queste zone dovranno, nel rispetto della normativa vigente, essere supportati da un'indagine geologica volta a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e la profondità del livello di falda. In queste zone dovranno comunque essere previsti idonei sistemi di regimazione ed allontanamento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale al fine di evitare che la loro azione, nel tempo, possa provocare lo scadimento delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei litotipi fondali.

Nelle aree da bassa a molto bassa vulnerabilità degli acquiferi non sono previste limitazioni d'uso per il suolo salvo il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più elevata. In questo caso le acque superficiali devono rispettare le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III, del D.Lgs. 152/2006.

Nelle aree esondabili ricadenti in fascia C (Tr=500 anni) si applica quanto riportato all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico - Primo aggiornamento - adottato dal Comitato Istituzionale il 18 luglio 2012 con delibera n. 125 e pubblicato nella G.U. n. 188 del 12/08/2013 e alla DGR n. 447/08.

Nelle aree caratterizzate da alta propensione al dissesto dal PTCP (Tavole 11), l'utilizzo del suolo ai fini urbanistici è subordinato all'accertamento della stabilità con osservazioni e rilievi di superficie, raccolta di notizie storiche sull'evoluzione dello stato del pendio e su eventuali

danni subiti dalle strutture esistenti, sulla costruzione dei movimenti eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e cinematici, sulla raccolta dei dati sulle precipitazioni meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento. Le verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con indagini specifiche.

5. 4) Aree a pericolosità sismica

Il territorio comunale ricade, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale del 18 settembre 2012 n. 1111 (Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria), tra quelli in zona sismica 2.

In base alle cartografie prodotte dalla Regione Umbria, equivalenti al livello 1 di approfondimento (Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica) degli "Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica", ai sensi della DGR n. 377/2010 è necessario che la parte operativa del PRG debba essere corredata, nelle aree urbanizzate soggette a trasformazioni urbanistica e da urbanizzare, da indagini di livello 2 di approfondimento (almeno per gli aspetti conoscitivi) nelle aree suscettibili di amplificazione e nelle aree suscettibili di instabilità di versante, di liquefazioni, di addensamenti e cedimenti differenziali, di deformazioni del suolo per faglie attive e capaci note da letteratura o a seguito di specifici studi settoriali;

- gli strumenti attuativi, ad esclusione delle zone agricole, devono essere sempre corredata da indagini di livello 3 di approfondimento qualora fossero necessari maggiori e dettagliati studi per la complessità dei fenomeni attesi o per l'importanza dell'opera;
- è sempre necessario eseguire indagini di livello 3 di approfondimento sulle aree destinate ad ospitare edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti in caso di collasso così come definiti nella DGR n.1700 del 9 novembre 2003.

I costi delle indagini di cui sopra per gli strumenti attuativi e per gli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, nonché per gli interventi diretti, sono a carico del soggetto attuatore.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57 - DESTINAZIONI IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DI PIANO

1. Per le aree utilizzate in maniera difforme dalle previsioni di Piano, è consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PRG sino all'attuazione delle nuove previsioni. In tali aree non è consentita la realizzazione di edifici e/o manufatti di alcun tipo.
2. Per gli edifici esistenti le cui destinazioni d'uso siano contrastanti con le previsioni di Piano, sono consentiti il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PRG e gli interventi edilizi fino al restauro e risanamento conservativo sino all'efficacia delle nuove previsioni.

ART. 58 - EFFICACIA PREVALENTE DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE IDRAULICO E GEOLOGICO

1. Le prescrizioni ed i vincoli di carattere idraulico e geologico hanno efficacia prevalente sulle previsioni di Piano eventualmente contrastanti.

ART. 59 - MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PRG

1. Per il termine previsto dalla legge, si applicano le disposizioni dettate dalla LR 1/2015 art. 120 co. 2.
2. Sono fatti salvi i piani attuativi già adottati o approvati alla data di adozione del PRGS (04/04/2014), per i quali continua ad avere efficacia la normativa prevista dal Piano Attuativo stesso.
3. L'approvazione del PRG Parte Strutturale prevale su disposizioni contrastanti del PRG Parte Operativo vigente.
4. Fino all'adozione del PRG Parte Operativa sono confermati gli usi, gli indici e gli altri parametri urbanistici ed edilizi previgenti, ove non in contrasto con le previsioni del PRGS.
5. Sono fatti salvi gli incrementi e le premialità disposte da leggi prevalenti.

ART. 60 - PERMESSI DI COSTRUIRE PRECEDENTI L'ADOZIONE DEL PRG

1. I Permessi di Costruire rilasciati antecedentemente alla data di adozione del PRG mantengono

la propria efficacia, anche in caso di contrasto con il Piano medesimo, a condizione che i lavori assentiti abbiano avuto inizio e che gli stessi vengano ultimati entro i termini di efficacia disposti dalla legge. Decorso tale termine, verificato l'eventuale contrasto con le previsioni di Piano, si dichiara la decadenza d'ufficio.